



Decreto del Direttore amministrativo nr. 7 del 08/02/2022

Proponente: Dott. Marco Chini

SIRA

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione *integrale* (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Dott. Pietro Rubellini

Responsabile del procedimento: Dott. Marco Chini

Estensore: Sandra Bacherini

Struttura stabile di supporto ai RUP ai sensi dell'art. 31, comam 9, D.Lgs. n. 50/2016: Settore Provveditorato Responsabile Dott.ssa Daniela Masini

Oggetto: *Presa d'atto esito indagine di mercato avviata con decreto DA n. 8/2021 e indizione della procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n 120 (di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2010, n. 76), nonchè dell'art. 51 del D.L.n. 77/2021 convertito con modifiche nella L. 108 del 29.7.2021, per l'appalto della fornitura di un sistema software LIMS (Laboratory Information Management System), in modalità SAAS per la gestione delle attività di laboratorio di ARPAT, inclusiva di personalizzazione e di servizio di manutenzione e assistenza, per la durata di tre anni*

ALLEGATI N.: 1

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo Supporto</i>
Allegato 1	sì	digitale

Natura dell'atto: *immediatamente eseguibile*

Trattamento dati personali: *Sì* **Numerosità degli interessati:** *1 - 1.000*

Il Direttore amministrativo

Vista la L.R. 22 giugno 2009 n° 30 e s.m.i., avente per oggetto “Nuova disciplina dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT);

Visto il decreto del Direttore generale n. 96 del 10.06.2021, con il quale alla sottoscritta è stato attribuito, a decorrere dal 10.06.2021, l’incarico di Direttore amministrativo dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 238 del 13.09.2011 è stato adottato il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n.1 del 04.01.2013 e n. 108 del 23.07.2013;

Visto l’“Atto di disciplina dell’organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011 (ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento organizzativo dell’Agenzia), modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Dato atto che il Settore Provveditorato, come da Atto di organizzazione interna, svolge funzioni di struttura stabile di supporto dei RUP ai sensi dell’art. 31, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come stabilito, altresì, nel decreto del Direttore generale n. 41/2017;

Ricordato che:

- con Decreto del Direttore amministrativo n. 8 del 02.02.2021 è stato nominato il gruppo di lavoro per la predisposizione degli atti finalizzati all’affidamento della fornitura di un sistema software LIMS (Laboratory Information Management System), in modalità SAAS per la gestione delle attività di laboratorio di ARPAT, inclusiva di personalizzazione e di servizio di manutenzione e assistenza, per la durata di tre anni;
- con il sopracitato provvedimento è stato nominato quale Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.gs. n. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile SIRA, Dott. Marco Chini;
- con Decreto del Direttore amministrativo n. 100 del 08.01.2021 è stata avviata un’indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n 120 (di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2010, n. 76), nonché dell’art. 51 del D.L.n. 77/2021 convertito con modifiche nella L. 108 del 29.7.2021, per l’appalto della fornitura di un sistema software LIMS (Laboratory Information Management System), in modalità SAAS per la gestione delle attività di laboratorio di ARPAT, inclusiva di personalizzazione e di servizio di manutenzione e assistenza, per la durata di tre anni;
- è stato pubblicato l’avviso di indagine di mercato sul profilo committente di ARPAT per 15 giorni consecutivi, assegnando il termine perentorio delle ore 13,00 del 29 novembre 2021 per la presentazione di manifestazione di interesse da parte degli operatori economici;

Considerato che l’indagine di mercato a seguito della pubblicazione dell’avviso sopraindicato sul profilo committente di ARPAT ha avuto riscontro da parte degli operatori del mercato mediante manifestazione di interesse;

Ricordato inoltre che:

- l’acquisto è previsto nel programma biennale 2021-2022 delle forniture e servizi approvato con decreto del Direttore generale nr. 221 del 22.12.2021: CUI n. S04686190481202100001 (Codice CPV 72318000-7);

- il servizio sopraindicato non è ricompreso in contratti di soggetti aggregatori a cui poter aderire e, quindi, si rende necessario espletare un'autonoma, specifica procedura di affidamento;

Dato atto che il gruppo di lavoro ha predisposto il progetto di gara comprensivo della relazione illustrativa, del capitolato speciale di appalto, del capitolato tecnico e della lettera di invito, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016;

Visti:

- l'art. 113 D.Lgs 50/2016 così come integrato dal decreto correttivo D.Lgs 56/2017 e modificato dal D.L. n. 32/2019, il quale prevede che :"*... le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente "per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione," di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.*";
- l'art. 1, comma 526, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" che ha integrato l'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 con l'art. 5-bis disponendo che "gli incentivi fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture";
- la Deliberazione n. 6/Sezaut/2018/QMIG del 10.04.2018 della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie avente ad oggetto "Incentivi per funzioni tecniche e trattamento economico accessorio del personale dipendente" con la quale è stato enunciato il seguente principio di diritto: "Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205/2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017";

Considerato che con il decreto del Direttore generale n. 61/2021 si è preso atto dell'accordo di contrattazione integrativa sulle modalità ed i criteri di ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche, ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, per servizi e forniture;

Ritenuto quindi di procedere all'accantonamento nella misura del 2% dell'importo dell'appalto pari a Euro 4.200,00, riservandosi di definire puntualmente tale importo, sulla base di quanto disposto dal regolamento sopracitato in relazione alle attività svolte dai singoli operatori coinvolti;

Verificato, che ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad euro 260.625,00, inclusa IVA (oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze zero euro), considerato che non sono state previste per l'appalto in oggetto nè opzioni nè modifiche contrattuali di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, dando atto che lo stesso sarà rideterminato in base all'importo di aggiudicazione, a seguito dell'esito della procedura di gara;

Ritenuto di approvare il seguente quadro economico dell'intervento di acquisto per complessivi euro 260.625,00 come di seguito dettagliato:

Descrizione servizi/beni	Costi della sicurezza ex art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008	Fondo ex art. 113 del D.Lgs. n.50/2016 2%	Contributo di gara Delib. 1300/2017 ANAC	Importo a base di appalto in Euro (IVA esclusa)	IVA su euro 344.500,00
A	B	C	D	E	
fornitura di un sistema software LIMS (Laboratory Information Management System), in modalità SAAS per la gestione delle attività di laboratorio di ARPAT, inclusiva di personalizzazione e di servizio di manutenzione e assistenza, per la durata di tre anni.	0,00	4.200,00	225,00	210.000,00	46.200,00
Totale (A+B+C+D+E)				260625	
importo totale quadro economico euro	260.625,00				

Ritenuto, quindi, di indire la procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n 120 (di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2010, n. 76), nonché dell'art. 51 del D.L.n. 77/2021 convertito con modifiche nella L. 108 del 29.7.2021, per l'appalto della fornitura di un sistema software LIMS (Laboratory Information Management System), in modalità SAAS per la gestione delle attività di laboratorio di ARPAT, inclusiva di personalizzazione e di servizio di manutenzione e assistenza, per la durata di tre anni, per un importo a base d'appalto, soggetto a ribasso, di euro 210.000,00 (esclusa IVA);

Ritenuto di invitare gli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura negoziata così come previsto dall'avviso pubblicato sul profilo committente di ARPAT mediante il portale MePa;

Ritenuto, altresì, di approvare i seguenti atti, allegato "1", condivisi dai componenti del gruppo di lavoro costituito con decreto del Direttore amministrativo n. 8/2021:

- relazione tecnico – illustrativa
- Capitolato Tecnico
- Capitolato Speciale di Appalto
- Lettera di invito
- Modello A.1 "Dichiarazioni integrative del concorrente e dichiarazioni ulteriori per i

soggetti associati

- Modello A.2 “Dichiarazioni integrative per consorziata esecutrice, ausiliaria
- Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
- Dichiarazioni integrative
- Dichiarazione accettazione clausole vessatorie
- Accordo Data Protection Titolare Responsabile ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Dato atto che la valutazione delle offerte avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri indicati nella sopracitata relazione tecnico illustrativa allegata

Ritenuto di nominare il Dott. Stefano Mignani, assegnato al Settore SIRA, quale Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 111 (“Controllo tecnico, contabile e amministrativo”) del citato D.Lgs. n. 50/2016, ricorrendo la condizione di cui alla Linee Guida ANAC n. 3 art. 10, punto 1, lett. c) “prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico)”;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dell'affidamento di cui trattasi, è il Dott. Marco Chini, Responsabile del SIRA, come già individuato con Decreto del Direttore Amministrativo n. 8 del 02.02.2021;

Visto il decreto del Direttore generale n. 192 del 30.12.2015 avente ad oggetto "Modifica del decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 e adozione del "Disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori";

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e Contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari Generali, riportato in calce;

decreta

1. di indire la procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n 120 (di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2010, n. 76), nonché dell'art. 51 del D.L.n. 77/2021 convertito con modifiche nella L. 108 del 29.7.2021, per l'appalto della fornitura di un sistema software LIMS (Laboratory Information Management System), in modalità SAAS per la gestione delle attività di laboratorio di ARPAT, inclusiva di personalizzazione e di servizio di manutenzione e assistenza, per la durata di tre anni, per un importo stimato di Euro 210.000,00 oltre IVA;
2. di approvare i seguenti atti (allegato “1”), condivisi dai componenti del gruppo di lavoro costituito con decreto del Direttore amministrativo n. 8/2021:
 - relazione tecnico – illustrativa
 - Capitolato Tecnico
 - Capitolato Speciale di Appalto
 - Lettera di invito
 - Modello A.1 “Dichiarazioni integrative del concorrente e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
 - Modello A.2 “Dichiarazioni integrative per consorziata esecutrice, ausiliaria

- Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
 - Dichiarazioni integrative
 - Dichiarazione accettazione clausole vessatorie
 - Accordo Data Protection Titolare Responsabile ai sensi dell'art. 28 del GDPR
3. di invitare gli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura negoziata così come previsto dall'avviso pubblicato sul profilo committente di ARPAT mediante il portale MePa;
 4. di approvare il costo stimato per l'appalto in complessivi Euro 260.625,00 (compresa IVA, calcolata su Euro 210.000,00), come dettagliato nella parte narrativa del presente atto, dando atto che lo stesso sarà rideterminato nel suo esatto ammontare in base all'importo di aggiudicazione, a seguito dell'esito della procedura;
 5. di riservarsi di approvare, con successivo atto, l'esito della procedura;
 6. di approvare il quadro economico dell'intervento per complessivi Euro 260.625,00, come dettagliato nella parte narrativa del presente atto e di accantonare, la quota del 2% del valore dell'accordo quadro pari a euro 4.200,00;
 7. di quantificare il costo relativo all'acquisizione dell'intervento di acquisto di cui trattasi in euro 210.000,00, IVA esclusa, dando atto che il medesimo sarà ricompreso alla voce "acquisto di servizi" dei Bilanci economici 2022-2023-2024-2025;
 8. di nominare il Dott. Stefano Mignani, assegnato al Settore SIRA, quale Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 111 ("Controllo tecnico, contabile e amministrativo") del citato D.Lgs. n. 50/2016, ricorrendo la condizione di cui alla Linee Guida ANAC n. 3 art. 10, punto 1, lett. c) "prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico)";
 9. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dell'affidamento di cui trattasi, è il Dott. Marco Chini, Responsabile del SIRA, come già individuato con Decreto del Direttore Amministrativo n. 8 del 02.02.2021;
 10. di dare atto, altresì, che il Settore Provveditorato svolge funzioni di struttura stabile di supporto dei RUP ai sensi dell'art. 31, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, come stabilito nel decreto del Direttore generale di ARPAT n. 41/2017;
 11. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine di addivenire, in tempi brevi, alla stipula del contratto per la fornitura del software LIMS, indispensabile per le attività di laboratorio di ARPAT.

Il Direttore amministrativo
Dott.ssa Paola Querci*

* "Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993."

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Marta Bachechi , responsabile del settore Affari generali in data 04/02/2022
- Andrea Rossi , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 04/02/2022
- Marco Chini , il proponente in data 07/02/2022
- Paola Querci , Direttore amministrativo in data 07/02/2022
- Pietro Rubellini , Direttore generale in data 08/02/2022

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 23, COMMA 15, DEL D.LGS. N. 50/2016 DEL GRUPPO DI LAVORO NOMINATO CON DECRETO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO N. 8 del 2.2.2021.

Premesse

La presente relazione è stata redatta dal Gruppo di lavoro nominato con decreto del Direttore amministrativo n. 8 del 02.02.2021

Il Gruppo di lavoro ha disposto di procedere come segue:

Tipologia di procedura:

procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n 120 (di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2010, n. 76), nonché dell'art. 51 del D.L. n. 77/2021 convertito con modifiche nella L. 108 del 29.7.2021, procedura valida fino al 30.06.2023 per appalti da euro 139.000,00, alla soglia europea attualmente fissata in euro 215.000,00.

ARPAT non dispone di un albo fornitori, per cui per il reperimento di almeno **cinque operatori** economici da interpellare previsti dalla normativa in vigore per l'espletamento della procedura negoziata, occorre rivolgersi a tutti gli operatori economici del mercato, mediante apposito **avviso aperto** con invito a manifestare l'interesse alla partecipazione da pubblicarsi sul profilo committente.

A tal fine con decreto del Direttore amministrativo n.100 del 08.11.2021 è stato disposto di avviare un'indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare mediante richiesta di offerta nel Mepa di Consip Spa.

Importo a base di appalto

L'importo a base di appalto è stabilito in **Euro 210.000,00 oltre IVA.**

La determinazione della base di appalto è stata effettuata a seguito di indagine di mercato presso ARPA Campania che ha espletato un'analogha procedura di acquisizione indetta nel 2019 che ha avuto esito positivo.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, il **valore massimo stimato dell'appalto è pari ad Euro 210.000,00 IVA esclusa.**

Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di appalto.
Nell'importo a base di appalto sono ricomprese tutte le attività previste nel Capitolato Speciale di Appalto e nel capitolato tecnico, allegati.

I costi della sicurezza sono pari a Euro 0,00 (zero/00), non ricorrendo il presupposto per la redazione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, trattandosi di servizio di natura intellettuale.

Costo della manodopera ex art. 23 comma 16, D.Lgs. n. 50/2016: non ricorre l'applicazione della disposizione in quanto l'appalto è di natura meramente intellettuale ai sensi del comma 10 dell'art. 95 del citato D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, la **“prestazione principale”** dell'appalto è rappresentata dalla fornitura del software e dal servizio di manutenzione e assistenza del software mentre la **“prestazione secondaria”** è costituita dall'attività di formazione.

SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini del subappalto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni, nonché l'esecuzione delle seguenti attività previste in appalto:

- fornitura del software e del servizio di manutenzione e assistenza del software (prevalente).

DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di fornitura di un sistema software LIMS (Laboratory Information Management System) in modalità SAAS per la gestione delle attività di laboratorio di ARPAT, inclusiva di personalizzazione e di servizio di manutenzione e assistenza, a seguito dei tempi tecnici necessari per l'avvio in utilizzo del software stimati in max 10 mesi, avrà la durata di anni 3 (tre), dalla data di verifica di regolare esecuzione con esito positivo.

Gli effetti giuridici del contratto decorrono dalla data che sarà ivi indicata.

MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

La procedura verrà espletata mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) – bando “BENI” – categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio”.

Suddivisione in lotti: si ritiene che non ricorrano i requisiti per la suddivisione in lotti funzionali dell'appalto, in quanto trattasi di prestazione strettamente integrata per l'ottenimento del risultato finale.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

Requisiti di ordine generale

assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché delle cause di incapacità a contrarre con le pubbliche amministrazioni in relazione alla normativa vigente in materia.

Requisiti di ordine professionale

iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura ovvero ad altro registro o albo richiesto per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara;

Requisito di capacità tecnico-professionale

avere effettuato nel triennio antecedente alla data di pubblicazione dell'avviso (11.11.2021), almeno un (1) servizio di assistenza e manutenzione del software in modalità SAAS o "on Premise", a favore di soggetti pubblici o privati.

Requisiti del software

Il software, in tutte le sue componenti, dovrà essere fornito dall'affidatario in modalità SAAS. Il software proposto dovrà essere qualificato da AgID e pubblicato nel Cloud Marketplace. ai sensi della Circolare n. 2 del 28 ottobre 2020 e della Determinazione N. 459/2020, pena l'esclusione per motivi di irregolarità essenziale ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il software che sarà proposto nella procedura negoziata, dovrà essere in uso (anche non in modalità SAAS) alla data del 31.12.2020 presso almeno un (1) soggetto privato o pubblico.

I requisiti devono essere comprovati dall'affidatario.

Modalità di aggiudicazione

Quanto al criterio di aggiudicazione, il gruppo di lavoro ha individuato il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, secondo il dettaglio indicato nella lettera di richiesta di offerta.

Criteri di selezione delle offerte

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'operatore economico che avrà ottenuto il massimo punteggio (**100/100 punti**) attribuito dalla Commissione tecnica determinato in base ad una pluralità di elementi:

- **80** punti alla qualità (offerta tecnica)
- **20** punti al prezzo offerto (offerta economica).

L'offerta tecnica sarà costituita da:

- **una relazione descrittiva** della soluzione proposta, che:
 - **illustri in dettaglio il funzionamento del software** evidenziando in particolare con quali modalità e funzionalità soddisfi puntualmente tutte le specifiche riportate nel capitolato tecnico;
 - **elenchi e descriva i filmati proposti nel DVD**, riportando, per ciascuno di essi, contesto, finalità, operazioni e funzionalità illustrate;
 - **descriva la proposta formativa degli utenti** che evidenzi gli elementi di valutazione indicati nella tabella:
 - numero ore di formazione fornite a ciascun utente

- differenziazione dell'offerta formativa relativa ai profili degli utenti finali (p.es. Accettazione, laboratorio, etc.)
- contenuti della formazione
- disponibilità a fornire supporto post-formazione
- **un DVD** contenente uno o più filmati che illustrano il funzionamento del software, in relazione ai seguenti criteri di valutazione:
 - ACCETTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA
 - REFERTAZIONE ANALISI
 - VALIDAZIONE ED EMISSIONE DEL RAPPORTO DI PROVA
 - CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DI LABORATORIO E DEL CARICO DI LAVORO
 - FUNZIONALITA' DI RICERCA ED INTERROGAZIONE DATI;
 - SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

Il DVD dovrà essere sottoscritto (esternamente sul disco) con firma indelebile dal legale rappresentante del concorrente e dovrà pervenire in un plico chiuso e firmato all'esterno sui lembi di chiusura dal legale rappresentante del concorrente.

Il plico contenente il DVD, dovrà pervenire ad ARPAT – Via del Ponte alle Mosse, n. 211 – 50144 Firenze – Ufficio Protocollo - entro il termine perentorio previsto nella lettera di richiesta di offerta e dovrà riportare all'esterno la seguente dicitura:

"Appalto della fornitura in uso di un software lims saas " CIG

L'assegnazione del punteggio complessivo avverrà in base ai criteri di seguito illustrati.

A) caratteristiche qualitative punti 80/100

La valutazione dell'offerta tecnica presentata dall'operatore economico è effettuata in relazione ai seguenti criteri, sulla base della relazione descrittiva e dei filmati contenuti nel DVD.

TABELLA PUNTEGGI VALUTAZIONE QUALITATIVA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito, seguendo le modalità indicate nella lettera di richiesta di offerta, sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi che sono attribuiti mediante applicazione di una regola matematica di tipo proporzionale.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) di valutazione dell'offerta tecnica

N.	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	Punti D MAX	Punti Q MAX
1	ACCETTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA	Il punteggio sarà attribuito valutando adeguatezza ed efficienza della soluzione proposta rispetto alla procedura di “accettazione tecnica ed amministrativa del campione” secondo le specifiche richieste ed esplicitate nel Capitolato Tecnico – (paragrafi 4.4 e 4.5)	8	
2	REFERTAZIONE ANALISI	Il punteggio sarà attribuito valutando adeguatezza ed efficienza della soluzione proposta rispetto alla procedura di “refertazione analisi” secondo le specifiche richieste ed ed esplicitate nel Capitolato Tecnico – (paragrafi 4.6)	8	
3	VALIDAZIONE ED EMISSIONE DEL RAPPORTO DI PROVA	Il punteggio sarà attribuito valutando adeguatezza ed efficienza della soluzione proposta rispetto alla procedura di “validazione ed emissione del rapporto di provare” secondo le specifiche richieste ed ed esplicitate nel Capitolato Tecnico – (paragrafi 4.7 e 4.8)	8	
4	SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'	Il punteggio sarà attribuito valutando la capacità della soluzione proposta di ottimizzare i processi lavorativi delle strutture interessate, in termini di digitalizzazione delle procedure seguite e di semplificazione delle attività di laboratorio.	8	
5	CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DI LABORATORIO E DEL CARICO DI LAVORO	Il punteggio sarà attribuito valutando efficacia e completezza degli strumenti (interrogazioni dati, report, etc) che la soluzione offerta mette a disposizione dei responsabili di laboratorio ed unità operativa, per monitorare l'andamento ed il carico di lavoro, per la gestione e per l'assegnazione delle attività.	6	

N.	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	Punti D MAX	Punti Q MAX
6	FUNZIONALITA' DI RICERCA ED INTERROGAZIONE DATI	Il punteggio sarà attribuito valutando la semplicità di utilizzo, la flessibilità nella composizione delle interrogazioni, l'efficienza delle procedure di archiviazione e recupero delle interrogazioni effettuate, secondo le specifiche richieste ed ed esplicitate nel Capitolato Tecnico – (paragrafi 4.13)	8	
7	PERSONALIZZAZIONE DI REPORT E DOCUMENTI	Il punteggio sarà attribuito valutando il grado di autonomia ed il livello di personalizzazione con i quali l'utente amministratore del sistema potrà modificare aspetto grafico, struttura e tipologia di dati contenuti, di documenti e report prodotti dal sistema, in particolare del rapporto di prova.	6	
8	SICUREZZA DEL SISTEMA	Il punteggio sarà attribuito valutando le modalità del sistema proposto di assicurare la sicurezza dei dati, la prevenzione di accessi non autorizzati, il tracciamento delle operazioni effettuate dagli utenti e il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.	6	
9	NUMERO DI UTENZE CONTEMPORANEE	0,32 punti per utenza offerta. Punteggio massimo attribuibile 8, corrispondente a 25 utenze; offerte superiori a 25 riceveranno comunque un punteggio di 8 punti.		8

N.	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	Punti D MAX	Punti Q MAX
10	GIORNATE DI ASSISTENZA SPECIALISTICA (SENZA COSTI AGGIUNTIVI PER ARPAT)	0,4 punti per ogni giornata offerta Punteggio massimo attribuibile 8, corrispondente a 20 giornate; offerte superiori a 20 riceveranno comunque un punteggio di 8 punti.		8
11	FORMAZIONE	Il punteggio sarà attribuito valutando: <ul style="list-style-type: none"> • numero ore di formazione fornite a ciascun utente • differenziazione dell'offerta formativa relativa ai profili degli utenti finali (p.es. Accettazione, laboratorio, etc.) • contenuti della formazione • disponibilità a fornire supporto post-formazione 	6	
		Totale (80 punti)	64	16

B) Prezzo punti 20/100, da attribuirsi secondo la seguente formula:

Il prezzo offerto sarà valutato in base alla seguente formula con *INTERPOLAZIONE NON LINEARE:

$$P_i = P_{max} * (R_i / R_{max})^{0,1}$$

dove P_i = punteggio da attribuire all'offerta

P_{max} = il punteggio massimo previsto pari a 20 punti

R_i = ribasso percentuale dell'offerta in considerazione

R_{max} = ribasso percentuale più alto tra le offerte

L'importo complessivo offerto non potrà essere superiore a **Euro 210.000,00** IVA esclusa.

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Per la determinazione del coefficiente da attribuire ad ogni elemento di valutazione variabile da 0 (zero) a 1 (uno), la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari a ciascun elemento qualitativo dell'offerta secondo la seguente scala:

giudizio	ottimo	adeguato	Minimamente adeguato	Non adeguato
Coefficiente assegnato ad ogni elemento di valutazione	1	0,5	0,2	0,00

Criteri motivazionali.

I criteri motivazionali per l'attribuzione del giudizio di cui dovranno tener conto i commissari sono indicati nella tabella per ciascun criterio

Riparametrazione

Al fine di non alterare il peso attribuito alla qualità tecnica (80), se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo 80, ARPAT procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto, il massimo punteggio e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Punteggio complessivo

Per calcolare il punteggio complessivo della singola offerta si sommerà il punteggio tecnico, ottenuto dalla riparametrazione, al punteggio economico.

L'oggetto e le modalità di esecuzione delle attività in appalto e tutti i contenuti prestazionali sono esplicitati nel Capitolato Speciale di Appalto e nel Capitolato Tecnico allegati alla presente.

Il Gruppo di lavoro:

Marco Chini (RUP)

Cristina Martines

Francesco Sbrana

Daniela Masini

Sandra Bacherini

Allegati:

- *Capitolato Speciale di Appalto*
- *Capitolato tecnico*
- *lettera di invito*

Capitolato Tecnico

Fornitura di un sistema software LIMS (Laboratory Information Management System) per la gestione delle attività di laboratorio dell’Agenzia Regionale Per la Protezione Ambientale della Toscana, inclusiva di personalizzazione e di servizio triennale di manutenzione e assistenza.

CIG

Indice generale

1. Introduzione.....	3
1.1 Definizioni e Acronimi.....	3
2. Struttura Organizzativa.....	4
2.1 Attività dell'Agenzia.....	5
3. Oggetto dell'appalto.....	7
3.1 Fornitura in uso del software.....	7
3.2 Configurazione e personalizzazione del software (entro 5 mesi dalla data di stipula del contratto).....	8
3.3 Formazione iniziale del personale (entro 1 mese solare dalla verifica di conformità positiva dell'attività di cui al punto 3.2).....	9
3.4 Servizio di manutenzione, assistenza tecnica ed assistenza specialistica.....	9
4. Specifiche del software LIMS.....	9
4.1 Architettura.....	10
4.2 Autenticazione e profilazione utenti.....	10
4.3 CAMPIONAMENTO E MISURE IN CAMPO.....	10
4.4 ACCETTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	11
4.5 ACCETTAZIONE TECNICA.....	12
4.6 Refertazione analisi.....	12
4.7 VALIDAZIONE DEGLI ESITI DELLE PROVE.....	13
4.8 EMISSIONE DEL RAPPORTO DI PROVA.....	14
4.9 GESTIONE DEI CAMPIONI POST-ANALISI.....	15
4.10 Altre funzionalità.....	15
4.11 Dati gestiti dal LIMS.....	16
4.12 Flussi di lavoro (Workflow).....	18
4.13 Funzionalità di ricerca e interrogazione dati.....	19
4.14 Report e documenti prodotti dal LIMS.....	20
4.15 Funzionalità di firma elettronica e digitale.....	20
4.16 Interfacciamento con gli strumenti di laboratorio.....	21
4.17 Integrazione e Interoperabilità.....	21

4.17.1 SIRA - Sistema Informativo Regionale Ambientale.....	21
4.17.2 Freedocs - sistema di gestione documentale e protocollo di ARPAT.....	21
4.18 Prestazioni.....	22
5. Servizio di manutenzione, assistenza tecnica ed assistenza specialistica.....	22
5.1 Manutenzione del software.....	22
5.2 Assistenza tecnica e servizio di HelpDesk.....	22
5.3 Assistenza specialistica.....	24
6. Penali.....	24

1. Introduzione

Le informazioni contenute in questo documento costituiscono la base per la formulazione di un'offerta tecnico-economica per la **fornitura di un sistema software LIMS (Laboratory Information Management System) per la gestione delle attività di laboratorio dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), inclusiva della sua personalizzazione e del servizio triennale di manutenzione e assistenza.**

Le indicazioni contenute nel presente Capitolato tecnico rappresentano i requisiti minimi della fornitura.

Considerati il ruolo e i compiti istituzionali di ARPAT, di cui al successivo paragrafo 2.1, nello svolgimento dei quali vengono trattate informazioni di particolare sensibilità e rilevanza, l'appalto di cui al presente Capitolato si rivolge ad Operatori economici, prestatori dei servizi oggetto della fornitura, in grado di assicurare la massima qualità, efficacia ed efficienza di gestione, nonché di garantire livelli di sicurezza e riservatezza idonei alle problematiche da gestire.

Nel capitolo 2 viene descritta l'organizzazione e la missione di ARPAT.

Nel capitolo 3 sono indicati l'oggetto e la durata dell'appalto.

Il capitolo 4 è dedicato all'approfondimento delle caratteristiche tecniche del sistema e relative attività oggetto dell'appalto.

Il capitolo 5 specifica i requisiti per la manutenzione e l'assistenza tecnica.

Il presente capitolato è sottoposto alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50\2016 e s.m.i.

1.1 Definizioni e Acronimi

Nel seguito del documento valgono le seguenti convenzioni:

- la Stazione Appaltante sarà indicata di qui in avanti con l'acronimo ARPAT;
- l'Aggiudicatario sarà indicato come il Fornitore;

- i partecipanti alla gara saranno indicati come i Concorrenti.

La tabella seguente riporta una descrizione dei principali acronimi utilizzati nel documento.

Acronimo	Descrizione
AgID	Agenzia per l'Italia Digitale (ex Digit.PA: Ente Nazionale per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione)
ARPAT	Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (anche detta "Agenzia")
LIMS	Laboratory Information Management System
PA	Pubblica Amministrazione
RdP	Rapporto di Prova
SaaS	Software as a Service
SLA	Service Level Agreement
XML	eXtensible Markup Language

2. Struttura Organizzativa

ARPAT è un Ente strumentale della Regione Toscana, previsto dalla legge n. 61 del 1994 che ha riorganizzato i controlli ambientali e delineato la rete delle agenzie per la protezione dell'ambiente su tutto il territorio nazionale.

ARPAT, istituita con Legge regionale n. 66/1995, è attiva dal 1996 ed è stata riformata con Legge regionale n. 30/2009 e ss. mm. e ii.

L'organizzazione "a rete" di ARPAT si compone di:

- Direzione Generale con sede a Firenze
- 3 Aree vaste con sede a Firenze, Livorno e Siena
- 12 Dipartimenti con sede nei capoluoghi di provincia toscani, Empoli e Piombino

La struttura centrale (Direzione generale, Direzione tecnica e Direzione amministrativa) definisce le politiche di indirizzo e di sviluppo, coordina le attività tecnico-scientifiche e amministrative dell'Ente e ne elabora le strategie di comunicazione.

I Laboratori di ARPAT presentano una struttura multisito con sede primaria presso la Direzione dell'Agenzia e più laboratori secondari. I Laboratori secondari sono i Settori Laboratorio delle Aree vaste Centro, Costa e Sud, a loro volta articolati in Unità operative, anche dislocate in sedi satellite. All'interno delle Unità operative sono individuate le aree analitiche.

Per la descrizione dettagliata della struttura organizzativa e delle competenze istituzionali degli uffici di Agenzia si rimanda ai seguenti regolamenti disponibili sul sito internet www.ARPAT.toscana.it :

- Regolamento di organizzazione e funzionamento di ARPAT,
- Regolamento degli acquisti di beni e servizi.

ARPAT ha in dotazione un sistema di gestione delle attività di laboratorio, tuttora in uso, che con il passare del tempo e con l'evolversi della struttura organizzativa, è risultato essere non più aderente alle esigenze, sia da un punto di vista tecnologico sia per quanto riguarda il supporto all'attività.

2.1 Attività dell'Agenzia

Le attività istituzionali dell'Agenzia comprendono la vigilanza e il controllo del rispetto delle normative vigenti, il supporto tecnico-scientifico agli Enti locali, l'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario, la realizzazione di un sistema informativo ambientale e inoltre compiti di ricerca e informazione.

Attraverso le proprie Strutture, dislocate in tutto il territorio regionale, ARPAT:

- garantisce l'attuazione degli indirizzi regionali nel campo della prevenzione e tutela ambientale operando secondo quanto previsto nella Carta dei servizi e delle attività;
- effettua il monitoraggio dello stato dell'ambiente;
- svolge accertamenti sulle fonti di inquinamento e gli impatti che ne derivano, occupandosi dell'individuazione e della prevenzione di fattori di rischio per la salute dell'ambiente e dell'uomo;
- provvede alle ispezioni sul territorio toscano per controllare il rispetto delle norme in materia di tutela ambientale e verificare che le prescrizioni contenute negli atti autorizzativi rilasciati dalle amministrazioni competenti siano rispettate; effettua i controlli tecnici che serviranno alle autorità competenti per adottare i provvedimenti necessari alla tutela dell'ambiente;
- fornisce assistenza tecnica agli Enti pubblici nell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela ambientale: pareri, proposte di carattere tecnico-scientifico, supporto alle attività istruttorie.

L'Agenzia opera con un Sistema di gestione per la qualità riferito ai requisiti UNI EN ISO 9001 e UNI CEI EN ISO/IEC 17025, che integra con gli aspetti relativi alla sicurezza.

In particolare ARPAT effettua prove e misure chimiche, fisiche, microbiologiche e biologiche sulle seguenti matrici:

- acque superficiali, sotterranee, meteoriche di prima pioggia, di balneazione, di mare, di transizione;
- acque a specifica destinazione;
- acque di scarico industriali e depuratori pubblici, acque di piezometri, percolati;
- rifiuti, fanghi e terreni, sedimenti e detrito minerale e organico sedimentabile, ammendanti e compost;
- ambienti di vita (campi elettromagnetici, rumore);
- aria indoor (radon);

- materiali contenenti amianto;
- emissioni in atmosfera;
- aria (monitoraggio qualità dell'aria e aerobiologia), particolato atmosferico e fallout;
- zooplancton, fitoplancton, benthos;
- biota;
- alimenti e bevande, mangimi e foraggi (a supporto del Servizio sanitario regionale e nell'ambito dei programmi regionali e nazionali di monitoraggio della radioattività ambientale);
- acque potabili, minerali e termali (a supporto del Servizio sanitario regionale e nell'ambito dei programmi regionali e nazionali di monitoraggio della radioattività ambientale).

Sul fronte dei sistemi informativi ARPAT lavora in stretta sinergia con la Regione Toscana e in particolare mira a cogliere tutte le opportunità per integrare ovunque possibile il proprio patrimonio informativo nei sistemi informativi regionali preesistenti e in corso di realizzazione.

La Rete Laboratoristica di ARPAT si estende su tutta la Regione, garantisce attività di analisi di matrici ambientali e sanitarie, è comprensiva di front-office dislocati presso più sedi dell'Agenzia; ognuno di questi è preposto alla accettazione/smistamento/spedizione dei campioni da sottoporre ad analisi e funge quindi da front-office con il cliente esterno/interno.

I campioni accettati da ogni front-office, o aliquote generate a partire dai campioni, vengono inviati tramite un'organizzazione di trasporti che garantisce il mantenimento della catena del freddo, ai laboratori preposti alle analisi richieste.

Gli uffici di front-office possono avere orari di apertura mattutini e pomeridiani variabili per sede, dal lunedì al venerdì.

Ogni Laboratorio è una struttura deputata ad effettuare analisi riguardanti, sulla base di criteri variabili, una o più matrici, a servizio delle strutture territoriali dislocate sia nell'Area vasta del laboratorio che anche nelle altre Aree vaste.

I Laboratori presidiano le diverse fasi del processo analitico, dall'accettazione del campione fino all'emissione del rapporto di prova, operando nel rispetto delle norme tecniche di settore e in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025; infatti i Laboratori sono accreditati secondo modello multisito da Accredia per numerosi parametri di profilo ambientale/sanitario.

Sono altresì interessate da quanto indicato come oggetto di gara le strutture che effettuano attività di campionamento.

Per quanto riguarda gli organigrammi delle Aree vaste con indicazione delle strutture coinvolte nelle attività di prova, campionamento e accettazione dei campioni si rinvia al seguente indirizzo:

<http://www.ARPAT.toscana.it/agenzia/strutture/organigramma>

3. Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la **fornitura in Cloud, in modalità SaaS, di un software LIMS per la gestione delle Attività analitiche di ARPAT** così come richiesto nel presente capitolato, dei servizi relativi a configurazione, personalizzazione del software e avviamento del sistema, dei servizi di formazione iniziale del personale e dei servizi di manutenzione e assistenza del prodotto per i successivi 3 anni.

Il software proposto dovrà essere qualificato da AgID e pubblicato nel Cloud Marketplace. ai sensi della Circolare n. 2 del 28 ottobre 2020 e della Determinazione N. 459/2020, pena l'esclusione per motivi di irregolarità essenziale ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Le caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione del contratto sono descritte in dettaglio nei successivi articoli e nel capitolato speciale di appalto.

3.1 Fornitura in uso del software

Il software deve permettere l'accesso all'applicativo ad almeno 50 utenti concorrenti collegati contemporaneamente.

Il software dovrà utilizzare, per la memorizzazione dei dati, un database relazionale sul quale dovranno essere implementati gli opportuni vincoli di integrità referenziale atti a garantire la consistenza dei dati.

Il Fornitore dovrà consegnare il manuale d'uso del software e la documentazione relativa al database, ovvero il modello E-R e la descrizione delle tabelle, dei campi con i relativi domini di valori e dei vincoli di integrità referenziale,

Il Fornitore dovrà fornire ad ARPAT la possibilità di accedere in consultazione al database dell'applicativo, al fine di poter effettuare in autonomia interrogazioni sull'intero insieme dei dati e poterne esportare i risultati.

Il software LIMS e tutta la documentazione rilasciata e prevista dal presente capitolato dovranno essere in lingua italiana.

Al termine del periodo di durata dell'appalto, al fine di garantire la reversibilità del servizio verso analogo servizio fornito in modalità SaaS da altro Fornitore, o il ripristino on premise di un software Lims, il Fornitore dovrà consegnare ad ARPAT un backup completo di tutti i dati e di tutti i documenti gestiti dal software Lims, in un formato elettronico da concordare con ARPAT.

Al termine del periodo di durata dell'appalto (tre anni) il fornitore consentirà ad ARPAT di installare on premise il software e le licenze d'uso illimitate saranno cedute, a titolo gratuito, ad ARPAT.

3.2 Configurazione e personalizzazione del software (entro 5 mesi dalla data che sarà indicata nel contratto)

Il Fornitore provvederà a configurare il sistema importando tutte le anagrafiche di base necessarie al funzionamento. A titolo di esempio riportiamo di seguito un elenco, non esaustivo, di alcune delle anagrafiche fondamentali che dovranno essere importate:

- utenti con relativi ruoli e privilegi,
- laboratori, accettazioni e strutture con relativo organigramma,
- parametri,
- metodi,
- unità di misura,
- determinazioni analitiche e relativi attributi,
- liste di determinazioni analitiche, etc.

Le anagrafiche da importare saranno rese disponibili al Fornitore in un formato elettronico da concordare con il Fornitore stesso. Il Fornitore dovrà effettuare una analisi, insieme ad ARPAT, per individuare la modalità più idonea per trasferire i dati delle anagrafiche dal LIMS attualmente in uso in ARPAT, al nuovo LIMS oggetto dell'appalto. I dati da importare potranno derivare anche da altri dataset predisposti da ARPAT.

Il Fornitore dovrà implementare tutte le personalizzazioni richieste dal presente capitolato, nelle modalità che saranno meglio esplicitate nei successivi paragrafi.

A titolo di esempio rientrano in questa fase l'implementazione di:

- integrazione con il sistema di login dell'Agenzia,
- integrazione con le banche dati del SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale),
- integrazione con applicativi di ARPAT,
- integrazione con lettori barcode e stampanti etichette,
- integrazione con il sistema di firma elettronica,
- integrazione con il sistema documentale e di protocollo,
- integrazione con gli strumenti di laboratorio,
- definizione del formato della documentazione e della reportistica prodotta dal LIMS,
- impostazioni particolari di workflow.
- sviluppo di eventuali accessi web fruibili da dispositivi mobili costruiti per specifiche attività, quali ad esempio l'inserimento delle prove in campo.

Qualora ARPAT, durante il periodo di durata dell'appalto, dovesse apportare modifiche o sostituire i propri sistemi compromettendo il corretto funzionamento delle suddette integrazioni e personalizzazioni, il Fornitore dovrà intervenire apportando le modifiche necessarie a

ripristinare e garantire il funzionamento delle stesse. A titolo di esempio tali modifiche o sostituzioni possono riguardare il sistema di autenticazione, il sistema documentale e di protocollo, l'acquisizione di nuovi strumenti di laboratorio, l'acquisizione di nuovi lettori barcode o stampanti per etichette, etc..

3.3 Formazione iniziale del personale (entro 2 mesi solari dalla verifica di conformità positiva dell'attività di cui al punto 3.2)

Il Fornitore dovrà erogare un **servizio di formazione** rivolta a due tipologie di utenze:

- utenti finali (400)
- utenti amministratori (10)

I corsi di formazione per gli utenti finali saranno erogati in modalità remota, **con un numero massimo di 40 partecipanti** a lezione per garantire una adeguata interazione tra gli utenti e il docente.

Il corso di formazione per gli utenti amministratori sarà svolto on site presso la sede della Direzione Generale di ARPAT.

Il Fornitore dovrà rendere disponibili, in lingua italiana, Manuali in formato elettronico, procedure passo-passo, video-lezioni, utilizzabili dal personale ARPAT per tutto il periodo di durata del contratto.

3.4 Servizio di manutenzione, assistenza tecnica ed assistenza specialistica

Il Fornitore dovrà garantire, per la durata del contratto, **un servizio di manutenzione ed assistenza tecnica**, come descritto nel paragrafo 5.1, e dovrà rendere disponibile almeno 15 giorni/uomo per tutta la durata del contratto (o maggior numero offerto in gara) di una **figura Analista tecnico specialista del prodotto LIMS a supporto del personale tecnico interno**.

4. Specifiche del software LIMS

Il software LIMS deve gestire le seguenti attività:

- Attività di analisi (ciclo completo)
- Accettazione amministrativa
- Accettazione tecnica
- Esecuzione prove e analisi
- Refertazione e preparazione rapporto di prova
- Validazione
- Attività collaterali
- Gestione strumentazione
- Stoccaggio di campioni

- Gestione magazzino
- Statistiche sulle attività svolte e dati analitici
- Generazione di report predefiniti
- Predisposizione di query e report customizzati
- Stampe parametrizzate di dati archiviati e/o storicizzati.

Deve inoltre consentire la registrazione delle date e delle ore di avvio e di conclusione delle fasi del processo a partire dal campionamento sino alla trasmissione del rapporto di prova.

4.1 Architettura

Il software LIMS dovrà essere realizzato in architettura web, sia nella componente di amministrazione e di configurazione, che nella componente di utilizzo da parte degli utenti finali. Dovrà essere utilizzabile in tutte le funzionalità attraverso i browser maggiormente diffusi, in particolare Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome. Il Fornitore dovrà garantire il funzionamento del software LIMS, per tutto il periodo di durata del contratto, sulle versioni più recenti dei suddetti browser.

4.2 Autenticazione e profilazione utenti

L'accesso al LIMS dovrà avvenire tramite un meccanismo di autenticazione che garantisca adeguate misure di protezione e sicurezza. Il sistema di autenticazione del software LIMS dovrà essere integrato con il sistema di autenticazione di ARPAT, e tale integrazione dovrà essere garantita per tutto il periodo di durata del contratto, anche a fronte di aggiornamenti o modifiche del sistema utilizzato da ARPAT. Il software dovrà consentire la gestione degli utenti abilitati a utilizzare l'applicativo e le relative autorizzazioni di visibilità e di operatività mediante la definizione di gruppi, ruoli e funzioni operative. Se un operatore agisce per più aree analitiche o laboratori, con ruoli o privilegi differenti, il LIMS dovrà consentire al suo interno la scelta dell'area analitica o del laboratorio o del ruolo nel quale operare, senza dover effettuare un nuovo o diverso login. Ogni operatore di ARPAT dovrà accedere al sistema con un account unico, non è consentito l'accesso allo stesso operatore con account differenti. Nell'ambito della stessa sessione ciascun utente dovrà poter eseguire uno o più task per i quali risulta abilitato.

Il sistema LIMS dovrà garantire, in ogni fase del flusso di lavoro, la tracciabilità delle operazioni effettuate e dei relativi operatori nonché delle modifiche apportate. I dati dovranno essere storicizzati e dovranno essere previste procedure di auditing automatizzato.

4.3 Campionamento e misure in campo

Quando il prelievo è effettuato da ARPAT, la gestione dei relativi dati inerenti la costituzione fisica del campione e le eventuali misure in campo deve avvenire all'interno del LIMS con la creazione del campione attraverso registrazioni preliminari all'ingresso fisico in uno degli uffici di accettazione (pre-accettazione) e possibilità di creazione e stampa del verbale di campionamento e delle etichette da apporre su campioni o aliquote.

Il LIMS deve fornire le seguenti funzionalità di supporto all'operatività dell'Agenzia:

- attività analitiche di campionamento, che si riferiscono a tutte le attività (di monitoraggio) che vengono originate dal prelievo o dall'accettazione di un campione di una qualsiasi matrice ambientale e si sviluppano poi sino alla produzione di un rapporto di prova che ne certifica determinate caratteristiche chimiche, fisiche o biologiche.
- attività analitiche di misure su campo, che si riferiscono a tutte le attività (di monitoraggio o campagne; che vengono originate dalle misure effettuate in modo diretto o indiretto sul campo su una qualsiasi matrice ambientale e che portano alla produzione di un rapporto di prova che ne certifica determinate caratteristiche chimiche, fisiche o biologiche
- attività di servizio sul territorio (ispezione, sopralluoghi, verifiche, misure, etc.) e rappresentate nella base dati delle anagrafiche.

4.4 Accettazione amministrativa

La gestione fisica e informatica dei campioni prima della consegna al laboratorio avviene attraverso punti di riferimento costituiti da specifici sportelli dove, a seconda dei casi, può essere effettuata l'accettazione amministrativa, l'accettazione in transito, lo smistamento.

A seconda della provenienza del campione, l'accettazione amministrativa:

- rappresenta il primo punto di immissione di informazioni relative ai campioni all'interno del sistema informatico di ARPAT (quando il prelievo è effettuato da soggetti esterni ad ARPAT)
- è costituita dalla ricezione dei campioni presso la sede territorialmente competente dove vengono inserite informazioni necessarie al completamento dell'accettazione (quando il prelievo è effettuato da soggetti interni ad ARPAT)
- individua le destinazioni di analisi e quindi i laboratori coinvolti; uno stesso campione può essere diviso in aliquote ciascuna destinata ad una sede di analisi differente in base alle specifiche esigenze analitiche e/o in base alla competenza territoriale di un laboratorio sull'area di prelievo.

Una volta definita la sede (o le sedi) di analisi, il campione viene avviato al laboratorio eventualmente previa spedizione mediante servizio di trasporto dei campioni, utilizzando idonei contenitori a temperatura controllata (se la matrice ambientale e la tipologia di analisi lo richiedono). La spedizione dei campioni al laboratorio è fase operativa che deve essere tracciata attraverso il LIMS sulle variabili tempi, punti di sosta in transito, temperature (se necessario) e vettori. La fase di accettazione amministrativa deve prevedere la possibilità di "non accettazione", condizione che deve essere tracciata nel LIMS: in questo caso il sistema dovrà registrare solo i dati di ingresso in ARPAT (a titolo di esempio data e ora di presentazione, cliente, causale di non accettazione, etc. etc.) e dovrà permettere la stampa di nota di respingimento da consegnare al cliente.

4.5 Accettazione tecnica

La prima fase di gestione informatica prevede la definizione (tipicamente presso una unità operativa) delle determinazioni analitiche da associare al campione e la produzione dei fogli di lavoro su cui riportare i risultati durante lo svolgimento delle prove. L'assegnazione delle determinazioni analitiche (set analitici o singole analisi) deve poter avvenire anche in modo contemporaneo su un insieme di campioni omogenei individuati dall'operatore. Prima dell'inizio delle attività di prova il laboratorio verifica l'adeguatezza del campione e/o delle aliquote e ne registra l'esito nel LIMS (accettazione tecnica).

La fase di accettazione tecnica deve prevedere la possibilità di "non accettazione", condizione che deve essere tracciata nel LIMS: in questo caso si è già completata la accettazione amministrativa e il respingimento avviene a livello del Laboratorio che riscontra inadeguatezze che comprometterebbero l'affidabilità dei dati analitici; la causale di non accettazione viene inserita nel LIMS da parte di personale qualificato del Laboratorio e lo sportello competente provvede alla restituzione al cliente delle aliquote, alla stampa e alla consegna della nota di respingimento.

4.6 Refertazione analisi

La refertazione delle analisi dei campioni inseriti deve poter avvenire secondo differenti modalità:

- inserimento dei risultati un campione alla volta;
- inserimento contemporaneo di uno stesso risultato relativo a una determinazione analitica presente su più campioni;
- inserimento di uno stesso valore su tutti i risultati di un campione;
- inserimento dei soli risultati rilevati in sede di analisi lasciando vuoti tutti i restanti risultati e facendo in modo che questi siano riempiti in base a specifiche regole (es.: a seguito di confronto con i valori limite imposti per legge o con i valori espressi nei limiti di rivelabilità/quantificazione).
- inserimento dei risultati prodotti dagli strumenti presenti in laboratorio attraverso il caricamento di file in formato standard (CSV, XLS, XML e altro) prodotti dagli apparecchi con il loro tracciato standard.
- importazione dei risultati da un foglio di calcolo preparato esternamente al LIMS;
- il LIMS deve segnalare e non permettere l'inserimento da parte dell'utente di dati non coerenti con quelli già registrati/impostati (a titolo esemplificativo non esaustivo: risultati inferiori al LOQ, date di inizio analisi antecedenti la data di accettazione in LIMS, date di fine analisi antecedenti la data di inizio analisi, data di fine analisi posteriore alla data attuale/data di sistema, ecc.); tali criteri devono essere configurabili da un amministratore di sistema;
- i risultati delle determinazioni analitiche possono essere di tipo testuale, numerico, date e orari;

- nel caso di inserimento di valori numerici deve essere possibile configurare il numero di cifre significative e di cifre decimali con cui il risultato deve essere espresso facendo in modo che il LIMS provveda ad una riformattazione automatica secondo il numero di cifre decimali compreso lo zero;
- il LIMS deve gestire i limiti di rivelabilità/quantificazione e i limiti di legge, e permettere l'inserimento di note tecniche o commenti. Il LIMS deve poter associare sia manualmente che automaticamente tali limiti alle combinazioni matrice/parametro in fase di validazione dei risultati analitici sui singoli campioni;
- il LIMS deve prevedere la possibilità di definire parametri calcolati automaticamente dal sistema secondo formule validate a partire dai valori inseriti su una parte o su tutti i risultati associati ad un campione; la formula di calcolo deve essere configurabile da amministratori del sistema. La formula di calcolo deve essere resa visibile all'utente che inserisce i risultati dei singoli parametri e deve poter essere validata in modo semplice mediante l'inserimento di valori noti (il cui risultato finale derivato sia noto a priori)
- i limiti di legge devono poter essere associati a un set analitico in fase di configurazione e devono poter eventualmente essere ignorati, su richiesta dell'utente, in fase di istanza di tale set analitico al fine di evitare segnalazioni di superamenti;
- l'aggiornamento dei suddetti limiti, per specifiche tipologie di analisi, deve poter essere effettuato dal personale ARPAT importando da file esterni i valori di riferimento associati alle matrici oggetto di analisi per ciascun parametro considerato;
- qualora siano presenti limiti di legge, in fase di inserimento dei risultati, ogni superamento deve essere marcato per lo specifico parametro come "superamento del limite" eventualmente modificabile dall'operatore (questa deve essere una possibilità configurabile da un amministratore di sistema);
- qualora non venga inserito un esito analitico in termini numerici o testuali, possono verificarsi esclusivamente le seguenti situazioni:
 - viene inserito il valore ZERO all'interno del risultato di una determinazione analitica e in tal caso lo ZERO viene automaticamente sostituito da una stringa composta da '<' seguito dal limite di rilevabilità/ quantificazione configurato;
 - viene lasciato vuoto il risultato di una determinazione analitica e, mediante appositi tasti, le caselle vuote verranno sostituite con testi predeterminati.

4.7 Validazione degli esiti delle prove

Il sistema dovrà consentire la convalida, a più livelli, degli esiti delle prove sulla base delle autorizzazioni di ciascun operatore. Ogni articolazione organizzativa deve poter validare solo i risultati delle analisi effettuate e già inserite dalla medesima articolazione.

La validazione del campione nella sua totalità deve avvenire automaticamente dopo che tutte le analisi presenti sul campione sono state convalidate dalle singole articolazioni organizzative per la parte di propria competenza. La revoca della validazione deve poter essere effettuata, registrandone la motivazione, solo da determinati operatori individuati all'interno del laboratorio

in base a regole configurabili da un amministratore di sistema. Il LIMS deve registrare nel proprio database qualsiasi transazione di validazione dei risultati e dei campioni memorizzando, ove previsto, la motivazione dell'azione compiuta dall'utente.

4.8 Emissione del Rapporto di prova

L'emissione del Rapporto di prova (RdP) finale è in carico alla unità tematica deputata a presidiare le diverse fasi di quel processo analitico. L'emissione del Rapporto di prova avviene presso l'unità tematica competente e contiene i risultati delle analisi effettuate presso ciascuno dei laboratori che hanno concorso all'attività analitica, i quali hanno provveduto ad inserire e validare i risultati delle analisi da ciascuno di essi effettuate. In altre parole, se uno stesso campione viene analizzato in più laboratori, un unico Rapporto di prova conterrà i risultati delle analisi eseguite e validate da ciascun laboratorio.

L'emissione dei Rapporti di prova determina la chiusura del processo analitico e quindi la fine del ciclo di vita del campione.

Il LIMS deve essere configurabile affinché possa distinguere, in base a precisi criteri, se un campione debba generare o meno un RdP come prodotto finale del suo ciclo di vita nell'ambito del sistema informativo e quale forma debba assumere il RdP, fra diverse forme possibili (anche in termini di voci riportate, di scelta di contenuti per le singole voci, di presenza di particolari annotazioni...), sulla base di criteri predefiniti, fra i quali, a esempio, la presenza nel RdP di risultati relativi a prove accreditate.

L'emissione di un RdP corrisponde alla creazione, in un'unica soluzione, di uno o più documenti PDF costituiti dal RdP vero e proprio e da un numero arbitrario di documenti allegati inseriti precedentemente dagli operatori (la scelta dei documenti da produrre può avvenire in fase di configurazione del sistema o in fase di stampa lasciando all'operatore la possibilità di emettere o meno un documento collegato al campione in modo che questo rientri o meno nell'unità documentale del RdP). Il rapporto di prova deve poter essere predisposto per singolo campione o per set di campioni o di misure in campo e per un campione deve poter essere predisposto un rapporto prova anche quando le analisi vengono eseguite presso laboratori diversi.

Il Rapporto di prova completo deve riportare gli esiti analitici delle articolazioni organizzative coinvolte nelle attività analitiche.

Deve essere prevista anche l'emissione di un Rapporto di prova parziale relativo alle prove concluse per eventuali comunicazioni urgenti degli esiti analitici, senza precludere la successiva emissione di un rapporto di prova completo.

Il rapporto di prova deve essere prodotto in formato PDF, firmato digitalmente e dovrà essere archiviato con il sistema documentale ufficiale di ARPAT.

Eventuali copie cartacee del documento devono poter essere prodotte senza che questa azione comprometta l'emissione elettronica del documento.

Nel caso in cui si renda necessario rettificare i contenuti di un rapporto di prova con integrazioni o correzioni, si emette un rapporto di prova integrativo o sostitutivo con un nuovo numero di

identificazione che deve essere correlato sia al numero di accettazione del campione e dell'aliquota che al numero del rapporto di prova integrato o sostituito.

Deve essere possibile firmare i RdP emessi con qualsiasi tipologia di dispositivo di firma digitale e il processo di firma deve rispettare le regole previste dal flusso di lavoro ARPAT.

Il programma deve fornire un ausilio alla predisposizione della documentazione che integra, all'occorrenza, il RdP; in particolare deve essere possibile predisporre lettere di trasmissione, pareri e relazioni tecniche di approfondimento sulle attività analitiche svolte. Il sistema, riconoscendo automaticamente determinate condizioni del campione, predispone le note integrative inserendo all'interno di documento tipo (template) informazioni relative al campione presenti nel database consentendo nel contempo la digitazione di informazioni aggiuntive anche da parte di articolazioni organizzative diverse dal laboratorio che ha effettuato le prove.

4.9 Gestione dei campioni post-analisi

Successivamente alla chiusura del processo analitico seguirà il processo di smaltimento delle aliquote sigillate del campione che potrà avvenire:

- immediatamente dopo la trasmissione del Rapporto di prova;
- trascorso un periodo di conservazione stabilito in fase di chiusura del processo analitico e gestito in quanto a scadenze e immagazzinamento attraverso il LIMS.

Deve restare la possibilità di procedere alla revisione delle analisi e alla conseguente emissione di una nuova versione del Rapporto di prova, che sostituisce e richiama la precedente emissione.

4.10 Altre funzionalità

Il LIMS dovrà consentire la gestione (ovvero l'inserimento, la conservazione, l'aggiornamento di versione e l'eliminazione logica e fisica) e il collegamento al campione di unità documentali di diverse tipologie (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fotografie, tracciati strumentali, report, georeferenziazione, verbale di campionamento, ecc.) connesse allo svolgimento delle attività analitiche di Laboratorio e consultabili anche dopo la fine del ciclo di vita del campione.

Il sistema dovrà garantire la possibilità di avere un quaderno di laboratorio che consenta di replicare attraverso un'interfaccia configurabile e personalizzabile del LIMS le procedure analitiche di laboratorio. In modo particolare il quaderno elettronico deve consentire l'integrazione, all'interno di un'unica procedura informatica guidata, di documenti e azioni correlate ai vari punti delle procedure che devono essere svolti dagli operatori di laboratorio per il completamento delle analisi dei campioni (a titolo esemplificativo inserimento di risultati intermedi, calcoli da applicare per l'ottenimento dei risultati, eventuali grafici di controllo, produzioni di documenti sui risultati intermedi e/o definitivi) e inserimento dei risultati nel LIMS senza alcuna ridigitazione.

Il software dovrà poter leggere e/o acquisire attributi del campione espressi con barcode o altri sistemi di codifica a lettura ottica, anche se generati esternamente al LIMS.

Il sistema dovrà consentire l'elaborazione di calcoli. In particolare, a esempio, l'interfaccia di inserimento dovrà comprendere campi nei quali tengono riportati i risultati di formule di calcolo preimpostate e il sistema dovrà avere meccanismi integrati grazie ai quali è possibile validare tali formule.

Il software dovrà comprendere:

- Adeguate sistemi di tracciabilità
- Visualizzazione anche grafica dello stato del campione e delle attività svolte e ancora da effettuare, delle modifiche che si sono succedute ai vari oggetti compresi i documenti con eventuale sistema di versioning.
- Accettazione dei campioni in modalità singola e per lotti omogenei
- Gestione della spedizione dei campioni ai vari laboratori (e loro ricevimento)
- Gestione dei contro campioni
- Gestione delle anagrafiche dei punti di prelievo e dei clienti
- Stampa delle etichette con i codici a barre identificativi dei campioni.

Il LIMS deve essere configurabile per l'emissione di certificati e rapporti di taratura.

Il software deve gestire il tracciamento del campione all'interno del laboratorio e in modo particolare lo spostamento da un locale all'altro dalla fase preparativa alla conservazione post-analisi e smaltimento.

Il LIMS deve poter gestire il Magazzino dei prodotti di consumo, almeno nelle sue funzionalità di carico e prelievo del materiale, gestione automatica/manuale delle scadenze.

4.11 Dati gestiti dal LIMS

Il sistema deve supportare la gestione strutturata, almeno, delle seguenti informazioni, modificabili e aggiornabili e con relativo tracciamento:

- identificativo univoco del campione o del set di misure in campo (numero di accettazione) assegnato in fase di pre-accettazione o di accettazione amministrativa e conservato anche nel caso di frazionamento e invio ad altre sedi;
- identificativo univoco delle aliquote derivanti dal frazionamento (anche su più livelli) del campione, che riporti sempre la numerazione del campione "padre";
- provenienza del campione (ARPAT o esterni, sia in quanto ente committente che in quanto ente prelevatore che in quanto detentore) e i relativi dati anagrafici;
- luogo di campionamento e relativi dati anagrafici;
- riferimento alla attività come codificata all'interno della carta dei servizi di ARPAT;
- identificativo univoco del rapporto di prova, in relazione di molti a molti con l'identificativo univoco del campione di cui al primo punto;

- operatori che operano in qualunque fase del processo e che sono conseguentemente abilitati all'utilizzo del LIMS, dati necessari per la loro identificazione nell'ambito della struttura organizzativa, credenziali di autenticazione alla rete (integrabili con l'active directory di ARPAT) e relative autorizzazioni di visibilità nonché modifiche/interazioni con tutti gli oggetti del LIMS;
- struttura organizzativa dei laboratori articolata su livelli gerarchici il cui numero massimo non deve essere vincolato dalla struttura della base dati e/o dell'applicativo e deve poter essere modificabile dal pannello di controllo senza interventi sul codice;
- campioni classificati in base alla classe (matrici analizzate) e relativi attributi, quali i risultati attesi (attività nell'ambito della quale viene eseguita l'analisi) e i metodi di campionamento;
- set di misure in campo classificati in base alla classe (matrici sulle quali effettuare le misure) e ai risultati attesi (attività nell'ambito della quale vengono eseguite le misure);
- collocazione dei campioni(e dei loro eventuali controcampioni) da analizzare, in analisi e da smaltire all'interno delle sedi ARPAT articolata su livelli gerarchici il cui numero massimo non deve essere vincolato dalla struttura della base dati e/o dell'applicativo;
- possibilità di assegnare attributi che caratterizzino il campione o il set di misure in campo e attributi che caratterizzino le prove analitiche associabili ad un campione nonché i relativi metodi;
- parametri da analizzare e parametri da misurare in campo (e relativi attributi caratterizzanti, quali le unità di misura, i metodi di prova/misura, ecc.);
- gruppi di prove/misure (set analitici) composti a partire da singole determinazioni analitiche o da gruppi di determinazioni analitiche (sotto-set) precedentemente definiti;
- limiti di rilevabilità, limiti di quantificazione, incertezza, intervalli di confidenza, percentuali di recupero sui singoli parametri;
- limiti di legge imposti dalla normativa vigente e applicabile correlabili agli esiti analitici;
- materiali di consumo correlati ai metodi di prova / misura, loro collocazione e gestione a Magazzino;
- strumenti e apparecchiature utilizzate per le attività di prova / misura, loro correlazione con i metodi, le prove e le misure.
- Per determinati tipi di campione, in fase di accettazione, il LIMS deve fornire la possibilità di attivare un set opzionale di attributi da compilare, contenente un insieme di dati necessari per la classificazione dei campioni.

4.12 Flussi di lavoro (Workflow)

All'interno del LIMS deve essere possibile riprodurre i flussi di lavoro dei laboratori ARPAT attraverso funzionalità di configurazione, semplice e flessibile, con ampie possibilità di articolazione e personalizzazione.

Le fasi del processo devono essere associabili a livelli di responsabilità tracciabili (es. campionamento, misure in campo, trasporto campioni, stoccaggio in cella, prima estrazione, seconda estrazione, ecc.).

All'interno del LIMS deve anche essere possibile la definizione di differenti flussi di lavoro sulla base di determinate caratteristiche del campione.

Il LIMS dovrà consentire l'assegnazione automatica di una priorità di analisi a ciascun campione accettato nel LIMS (secondo regole interne che stabiliscono le priorità in base alle matrici o in base alle richieste dei clienti). La priorità assegnata a ciascun campione dovrà potersi tradurre in una diversa evidenziazione/modalità di presentazione in tutte le maschere del LIMS per consentire agli operatori di distinguere a colpo d'occhio il grado di urgenza di lavorazione dei campioni.

L'avanzamento di un campione all'interno del flusso prestabilito deve poter avvenire in 3 modi, configurabili all'interno del flusso di lavoro, a seconda delle necessità del laboratorio in cui questo avviene:

- modalità implicita: l'avanzamento del campione avviene a seguito del verificarsi di determinate condizioni (es. il campione avanza automaticamente di stato quando tutti i risultati previsti per il campione sono stati inseriti);
- modalità esplicita: l'avanzamento del campione avviene a seguito di un'azione esplicita da parte di un operatore che seleziona lo stato verso il quale far transitare un campione (tra quelli a lui disponibili);
- modalità mista: ossia in modalità implicita per alcuni stati e in modalità esplicita per altri stati (per la definizione di modalità implicita ed esplicita si faccia riferimento alla definizione sopra riportata).

Quando un operatore procede assegnando un set analitico a un campione sul quale non sia presente alcuna determinazione analitica oppure quando un operatore elimina tutti i set precedentemente assegnati a un campione (lasciandolo senza alcuna determinazione analitica associata) dovrà essere configurabile un cambiamento di stato del campione (in modo che un operatore abbia evidenza del fatto che quel campione debba essere oggetto di particolare attenzione).

I set analitici (gruppi di parametri) assegnati a un campione dovranno comparire nel medesimo ordine di aggancio come eseguito dall'operatore (mantenendo al loro interno l'eventuale ordinamento dei parametri analitici definito in fase di configurazione) sia nelle fasi di ricerca che nella reportistica prodotta (fogli di lavoro, Rapporti di prova, etc.)

Lo smistamento di un campione accettato nel LIMS ad articolazioni organizzative interne al laboratorio deve poter avvenire in modalità differenziata a seconda dell'impostazione del singolo laboratorio:

- in modo esplicito mediante l'assegnazione di un campione a una specifica articolazione organizzativa da parte di un operatore esterno alla articolazione medesima che funge da "smistatore" (senza richiedere che al campione sia agganciata alcuna determinazione

analitica); a seguire l'articolazione organizzativa dovrà poter procedere autonomamente nell'assegnazione dei set analitici;

- in modo implicito mediante l'assegnazione di set analitici creati appositamente per una determinata articolazione organizzativa (questo caso si applica quando un operatore esterno alla articolazione organizzativa, a conoscenza del lavoro da svolgere sui campioni associati, assegna i set analitici di una determinata articolazione organizzativa: in tal caso i campioni devono diventare visibili e lavorabili dagli operatori abilitati della articolazione organizzativa in questione).

4.13 Funzionalità di ricerca e interrogazione dati

Il software LIMS dovrà consentire la costruzione di interrogazioni complete e contemporanee di tutti i dati presenti nella banca dati. Dovrà consentire, a tutti gli operatori abilitati, la costruzione di interrogazioni della banca dati, configurabili per il perimetro di propria competenza.

Dovrà consentire l'esportazione dei risultati delle interrogazioni nei più comuni formati elettronici, quali XML, Open Document, CSV, XLS.

Dovrà consentire la memorizzazione delle interrogazioni effettuate, al fine di poterle archiviare e richiamare in sessioni successive.

In particolare dovrà garantire la consultazione dello stato di avanzamento dei singoli campioni e relative subaliquote da parte di tutti gli utenti coinvolti nel processo.

Dovrà consentire agli operatori abilitati, di effettuare ricerche su tutti i campioni consultabili in base alle proprie abilitazioni, ai propri ruoli e/o privilegi. La ricerca dovrà essere configurabile in base alle esigenze di specifici utenti e/o gruppi di utenti con esigenze comuni. Le ricerche dovranno poter essere eseguite almeno secondo i seguenti criteri:

- attraverso gli attributi caratterizzanti i campioni eventualmente combinabili tra loro per dar vita a ricerche complesse;
- attraverso il codice a barre (o altro sistema di codifica a lettura ottica) che identifica univocamente un campione all'interno di ARPAT;
- attraverso il codice univoco di identificazione dei campioni o set di misure in campo previsto all'interno dell'applicativo.

Il software LIMS dovrà consentire la ricerca e la visualizzazione dei campioni ai quali non siano ancora stati associati set analitici e consentire l'assegnazione di uno o più set oppure di una o più singole determinazioni analitiche configurate nel sistema.

Nei risultati delle ricerche effettuate sulla banca dati, il software LIMS dovrà dare modo di evidenziare eventuali priorità assegnate ai campioni in fase di accettazione, in modo da agevolare l'individuazione del grado di urgenza dei lavori da compiere.

4.14 Report e documenti prodotti dal LIMS

Tutte le tipologie di report generate dal sistema devono poter essere create e configurate da parte del personale tecnico di ARPAT, a livello di amministrazione del sistema, senza la necessità di richiedere un intervento da parte del Fornitore.

I documenti informatici prodotti dal LIMS come a esempio i rapporti di prova dovranno essere corredati dei metadati minimi (definibili dall'amministratore) necessari alla conservazione sostitutiva.

Tutti i documenti prodotti all'interno del ciclo di vita di un campione (documentazione aggiunta, rapporto di prova anche parziale, ecc.), dovranno almeno:

- poter essere stampati secondo specifiche regole definite a livello di configurazione;
- poter essere firmati digitalmente e inviati tramite posta elettronica;
- poter essere automaticamente collegati al campione e rimanere raggiungibili e consultabili attraverso le interfacce del LIMS;
- riportare il codice anche in formato decodificabile con strumenti di lettura ottica.

Il LIMS dovrà permettere l'importazione da file e l'esportazione su file dei dati mediante funzioni liberamente utilizzabili e configurabili da operatori e amministratori dell'applicativo secondo regole specifiche aggiornabili autonomamente in caso di modifica dei formati di interscambio (es.: esportazione dati al Ministero della salute secondo specifiche definite, ecc.).

Il LIMS deve prevedere la possibilità di predisporre documenti di registrazione delle attività realizzate in campo (schede di campionamento), in accettazione (ricevute) e in laboratorio (fogli di lavoro distinti per articolazione organizzativa interna al laboratorio con il dettaglio delle prove e dei metodi da eseguirsi, verbali di apertura campione e di prosecuzione analisi), di identificazione di campioni, aliquote e documenti (etichette).

4.15 Funzionalità di firma elettronica e digitale

Il LIMS dovrà disporre di funzionalità di firma elettronica per la validazione delle principali attività degli operatori. Qualsiasi fase del processo dovrà essere contrassegnabile con firma elettronica sia internamente al LIMS da parte degli utenti abilitati, sia attraverso appositi device anche da parte di soggetti esterni e dovrà esserne data evidenza su eventuali copie cartacee.

Il software LIMS dovrà consentire la sottoscrizione dei documenti prodotti con firma digitale. L'apposizione della firma digitale dovrà avvenire tramite le interfacce del lims, integrando i meccanismi di firma digitale utilizzati in ARPAT nel periodo di durata dell'appalto (tramite smart-card e firma remota).

Il software dovrà consentire di apporre la firma digitale nelle seguenti modalità:

- ad un documento alla volta, previa visualizzazione del medesimo a schermo;
- in modo contemporaneo ad un gruppo di documenti precedentemente selezionati.

4.16 Interfacciamento con gli strumenti di laboratorio

Il software LIMS dovrà interfacciarsi con i più comuni strumenti di laboratorio in uso presso i laboratori ambientali, e dovrà garantire il trasferimento all'interno del sistema dei risultati analitici prodotti tramite l'importazione di file in formato standard (quali ad esempio XML, Open Document, Excel, CSV) o nel formato specifico delle apparecchiature, sia con modalità attuate in automatico che manualmente, evitando in ogni caso l'inserimento manuale dei risultati analitici da parte dei tecnici di laboratorio. Il trasferimento dei dati deve avvenire previa visione e conferma del Tecnico che opera sulla strumentazione per l'analisi. Il Fornitore dovrà garantire l'interfacciamento del Lims con eventuale nuovi strumenti acquisiti da ARPAT durante il periodo di durata dell'appalto.

4.17 Integrazione e Interoperabilità

Il software LIMS si dovrà interfacciare con altri sistemi, software e banche dati utilizzati in ARPAT. L'integrazione dovrà avvenire tramite webservices appositamente sviluppati dal fornitore. Il fornitore potrà comunque suggerire metodologie alternative di integrazione, che saranno soggette all'approvazione di ARPAT.

Nello specifico le integrazioni richieste sono le seguenti:

4.17.1 SIRA - Sistema Informativo Regionale Ambientale

Il Software LIMS dovrà integrarsi con la banca dati ambientale del Sira (Sistema Informativo Regionale Ambientale), ovvero dovrà garantire il trasferimento dei dati gestiti dal LIMS all'interno della suddetta banca dati. Il meccanismo di trasferimento dei dati dovrà essere completamente progettato e realizzato dal fornitore su specifiche concordate con ARPAT, in maniera tale da garantire l'allineamento tra i dati contenuti nel database di origine e quello di destinazione. Il trasferimento dei dati dovrà essere automatizzato, dovrà avvenire con frequenza almeno giornaliera e potrà essere di tipo progressivo (ovvero si trasferiscono solo i dati nuovi, modificati, o relativi ad intervalli temporali definiti).

Per alcuni set di dati, relativi ad esempio ai prelievi facenti parte del monitoraggio della balneazione, dell'ostreopsis ovata, dei pollini, dovranno essere implementate procedure di trasferimento dei dati automatiche con frequenza di aggiornamento configurabile ad orari prestabiliti, più volte nell'arco della giornata.

4.17.2 Freedocs - sistema di gestione documentale e protocollo di ARPAT

Il software LIMS dovrà integrarsi con il sistema di gestione documentale e protocollo informatico di ARPAT, attraverso l'implementazione di webservices o l'invio per mail dei documenti prodotti o altri meccanismi da concordare con ARPAT.

4.18 Prestazioni

Il software LIMS dovrà mantenere prestazioni adeguate con il crescere del numero di utenti attivi sul sistema e con l'aumentare della quantità di dati presenti nel database.

Il LIMS dovrà essere un sistema scalabile che all'aumentare del carico di lavoro garantisca l'allocazione delle risorse necessarie a mantenere tempi di risposta adeguati.

5. Servizio di manutenzione, assistenza tecnica ed assistenza specialistica

Il Fornitore dovrà garantire, per la **durata di 3 anni decorrenti dalla data di verifica di regolare esecuzione con esito positivo**, i seguenti servizi (compreso nel canone di utilizzo del software):

- Manutenzione del software
- Assistenza tecnica al personale ARPAT in caso di malfunzionamenti del LIMS
- Assistenza specialistica per attività di configurazione o personalizzazione del software

5.1 Manutenzione del software

Il fornitore dovrà garantire l'aggiornamento del software all'ultima versione disponibile, e dovrà garantire il rilascio di aggiornamenti che si rendessero necessari per soddisfare adeguamenti normativi.

5.2 Assistenza tecnica e servizio di HelpDesk

Il Fornitore dovrà garantire i seguenti servizi:

- supporto agli utenti nell'utilizzo delle funzionalità del LIMS
- assistenza al personale di ARPAT in caso di guasti o malfunzionamenti
- risoluzione e correzione dei malfunzionamenti e ripristino del sistema in caso di guasti, secondo i livelli di servizio indicati successivamente

Al fine di consentire un rapporto agevole ed efficiente nelle comunicazioni con il personale di ARPAT, dovrà rendere disponibile un servizio di Help Desk (compreso nel canone per l'uso del software):

- I servizi descritti saranno erogati tramite assistenza telefonica, e-mail, chat.

Il servizio di Help Desk, dovrà essere attivo nei giorni lavorativi dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 18:00 e dovrà essere erogato attraverso un sistema di "trouble ticketing" per la raccolta e gestione delle segnalazioni che dovrà garantire:

- l'inserimento della segnalazione corredata di informazioni quali: data e ora, segnalatore, applicazione software, dispositivo hardware, sistema operativo utilizzato, note, ecc.;
- la possibilità di allegare documenti, immagini, video alla segnalazione;
- di tracciare le repliche degli operatori del servizio di Help Desk e dell'utente;
- di tracciare la data e ora degli aggiornamenti della segnalazione;

- di generare report, anche grafici, di analisi delle segnalazioni inserite, con la possibilità di creare query personalizzate;
- il calcolo delle SLA della fornitura tramite report e grafici.

Di seguito si dettagliano i tempi di risposta richiesti (SLA) per la risoluzione di segnalazioni di assistenza:

Tempo massimo di valutazione: indica il tempo massimo entro il quale il Fornitore dovrà fornire una stima dei tempi e della modalità di intervento o una eventuale proposta motivata di riclassificazione della segnalazione. Il tempo massimo di valutazione avrà inizio dall'invio della segnalazione da parte del personale ARPAT e terminerà con la ricezione da parte di ARPAT della stima dei tempi e della modalità di intervento inviate dal Fornitore.

Tempo massimo di risoluzione definitiva: indica il tempo massimo entro il quale il Fornitore dovrà risolvere definitivamente il problema e darne comunicazione all'utente. Il tempo massimo di risoluzione definitiva avrà inizio dall'invio della segnalazione da parte del personale ARPAT e si concluderà con la risoluzione completa dell'anomalia e la ricezione della comunicazione di avvenuta risoluzione da parte di ARPAT.

Le segnalazioni saranno suddivise in tre livelli di priorità:

Segnalazioni critiche: blocco del sistema o impossibilità ad eseguire funzionalità fondamentali per l'operatività

Segnalazioni importanti: errori non vincolanti o bloccanti ma che agiscono in modo influente sull'operatività dell'utente

Segnalazioni minore priorità: tutte le altre casistiche

I tempi si intendono espressi in ore lavorative, secondo l'orario previsto per il sistema di HelpDesk (giorni lavorativi dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 18:00).

Nella tabella seguente vengono individuati i tempi di risposta attesi suddivisi in base a tre diverse fasce di priorità:

Gruppo/evento	Tempi massimi di valutazione	Tempi massimi di risoluzione definitiva	Soglia*
Segnalazioni critiche	2 ore	10 ore	90%
Segnalazioni importanti	4 ore	20 ore	90%
Segnalazioni minore priorità	8 ore	40 ore	90%

*Il valore di soglia indica la percentuale minima di interventi che dovranno rispettare i livelli di servizio indicati su base trimestrale sui primi 12 mesi e su base semestrale per il resto della fornitura. La restante percentuale degli interventi che non dovesse rispettare i livelli di servizio, dovrà comunque essere conclusa entro un valore triplo dei Tempi massimi indicati

5.3 Assistenza specialistica

Il Fornitore, dopo la conclusione positiva della verifica di regolare esecuzione definitiva, dovrà garantire la disponibilità di un Tecnico Analista per un totale, nei tre anni, di 15 giorni/uomo (o maggior numero offerto in gara), per le attività di configurazione e personalizzazione del software LIMS che dovessero emergere durante il periodo di durata dell'appalto. Il personale

Analista Tecnico utilizzato per il servizio dovrà essere uno specialista del prodotto oggetto dell'appalto, dovrà conoscere approfonditamente il sistema e le relative banche dati, in tutte le loro componenti tecniche e applicative. Se necessario, l'attività dello specialista potrà essere richiesta on site presso le sedi di ARPAT.

6. Penali

In caso di non corretto adempimento delle attività descritte nel presente capitolato, saranno applicate le penali di seguito precisate, fatti salvi i casi di non imputabilità del ritardo al Fornitore:

Prestazione	Misura di calcolo	Penali
Configurazione e personalizzazione del software come descritto nel paragrafo 3.2 del presente capitolato	Ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto di adempimento.	1‰ dell'importo complessivo del contratto
Attività di formazione come descritta nel paragrafo 3.3 del presente capitolato	Ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto dal Capitolato	1‰ dell'importo complessivo del contratto
Erogazione delle giornate di supporto specialistico	Ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto dal Capitolato	0,5‰ dell'importo complessivo del contratto
Tempo di risoluzione	Ogni ora di ritardo rispetto agli SLA previsti nel paragrafo 5.2	0,5‰ dell'importo complessivo del contratto

DV.13.01.05/1892

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Fornitura di un sistema software LIMS (Laboratory Information Management System) per la gestione delle attività di laboratorio dell'Agenzia Regionale Per la Protezione Ambientale della Toscana, inclusiva di personalizzazione e di servizio triennale di manutenzione e assistenza.

CIG:....

ART. 1 –OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la **fornitura in Cloud, in modalità SaaS, di un software LIMS per la gestione delle Attività analitiche di ARPAT** così come richiesto nel presente capitolato, dei servizi relativi a configurazione, personalizzazione del software e avviamento del sistema, dei servizi di formazione iniziale del personale e dei servizi di manutenzione e assistenza del prodotto per i successivi 3 anni.

Il software proposto dovrà essere qualificato da AgID e pubblicato nel Cloud Marketplace. ai sensi della Circolare n. 2 del 28 Ottobre 2020 e della Determinazione N. 459/2020, pena l'esclusione per motivi di irregolarità essenziale ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Le caratteristiche tecniche, le specifiche e le funzioni del software sono descritte in dettaglio nel Capitolato Tecnico.

ART. 2 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo a base di appalto è stabilito in euro **210.000,00** (esclusa IVA), ed è comprensivo dei corrispettivi spettanti per le seguenti attività:

1. configurazione e personalizzazione del software Lims per l'avvio in produzione, secondo le modalità meglio descritte nel Capitolato Tecnico al paragrafo 3.2;

2. formazione iniziale del personale, come dettagliato al paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico;
3. fornitura in uso in modalità SaaS del software Lims per la gestione delle attività dei Laboratori e per il servizio di manutenzione, assistenza tecnica ed assistenza specialistica del software, con disponibilità di almeno 15 giorni/uomo per tutta la durata del contratto (o maggior numero offerto in gara) di una figura Analista tecnico specialista del prodotto LIMS a supporto del personale tecnico interno, come da Capitolato Tecnico paragrafo 3.4..

Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, il valore dell'appalto è quantificato in euro 210.000,00 esclusa IVA (non sono previsti opzioni e rinnovi).

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di appalto. Non sono ammesse varianti, né offerte alternative.

I costi per i rischi da interferenza sono stati quantificati nella misura di Euro 0,00.

L'importo del contratto sarà determinato sulla base dell'offerta presentata dalla società aggiudicataria.

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

Gli effetti giuridici del contratto hanno inizio dalla data che sarà indicata nel contratto.

Il contratto di fornitura in Cloud, in modalità SaaS di un sistema software LIMS (Laboratory Information Management System) per la gestione delle attività di laboratorio di ARPAT, inclusiva di personalizzazione e di servizio di manutenzione e assistenza, a seguito dei tempi tecnici necessari per **l'avvio in utilizzo del software stimati in max 10 mesi, avrà la durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla data di verifica di regolare esecuzione con esito positivo.**

ART. 4 – MODALITA' E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Le modalità di espletamento della fornitura inclusiva di personalizzazione e di servizio di manutenzione e assistenza e della formazione del personale sono descritte nel Capitolato Tecnico.

La sede di riferimento è quella della Direzione Generale di ARPAT – Via del Ponte alle Mosse, 211 – 50144 Firenze.

ART. 5 – TEMPISTICA (clausola art. 1341 del C.C.)

Le attività ricomprese nell'appalto dovranno svolgersi secondo il seguente cronoprogramma:

1. configurazione e personalizzazione del software Lims per l'avvio in produzione (paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico): **entro 5 mesi dalla data che sarà indicata nel contratto.**

Al termine di tale attività, ARPAT procederà alla verifica di conformità nelle modalità descritte all'art. 6 del presente capitolato

2. formazione del personale (paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico): **entro 2 mesi solari dalla verifica di regolare esecuzione dell'attività di cui al paragrafo 3.2;**

3. fornitura in uso in modalità SaaS del software Lims per la gestione delle attività dei Laboratori e servizio di manutenzione, assistenza tecnica ed assistenza specialistica del software (paragrafo 3.4 del Capitolato Tecnico); la tempistica relativa all'assistenza specialistica del software sarà concordata al momento della necessità di ricorso all'attività.

Costituisce motivo di differimento dei termini previsti la presenza di cause di forza maggiore, debitamente comprovate con valida documentazione e accertate da ARPAT, alla quale dovrà essere effettuata specifica comunicazione entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento.

ARPAT si riserva la possibilità di chiedere il differimento dei tempi sopra previsti, dando congruo preavviso, senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere pretesi indennizzi e/o compensi (clausola ex art. 1341 C.C.).

ART. 6 – VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE (clausola art. 1341 del C.C.)

ARPAT, entro 30 giorni lavorativi dal termine dell'attività prevista al paragrafo 3.2 "Configurazione e personalizzazione del software" del Capitolato Tecnico, effettuerà una verifica di regolare esecuzione alla presenza di un'apposita commissione incaricata da ARPAT, in contraddittorio con l'aggiudicatario.

La data della verifica di regolare esecuzione sarà comunicata all'aggiudicatario, previo accordo. Qualora l'aggiudicatario non si presenti nelle date stabilite, ARPAT non potrà procedere autonomamente e si riserva di diffidare l'aggiudicatario ad intervenire con un termine non inferiore a 15 gg. per adempiere, trascorso il quale il contratto si intenderà risolto.

Gli oneri sostenuti dall'aggiudicatario per presenziare alle operazioni di verifica di regolare esecuzione sono a carico dello stesso.

In fase di verifica di regolare esecuzione sarà accertata la funzionalità del software offerto rispetto a quanto richiesto nel presente Capitolato, nel Capitolato Tecnico e a quanto descritto nell'offerta tecnica presentata in gara dall'aggiudicatario.

ARPAT, sulla base delle prove e degli accertamenti effettuati in sede di verifica di regolare esecuzione e risultanti dal verbale delle operazioni eseguite, può accettare o rifiutare il software che risulterà **non conforme oppure non idoneo nel suo insieme a soddisfare le esigenze di ARPAT.**

L'accettazione del software da parte di ARPAT, non esonera l'aggiudicatario dalla responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento dell'accettazione stessa.

Nel caso di esito negativo della verifica di regolare esecuzione sarà possibile:

- dichiarare le parti non ritenute conformi come "rivedibili", qualora si tratti di aspetti che possono ritenersi "non essenziali" o "significative" e che possano essere ragionevolmente resi conformi in un arco temporale non superiore a 15 gg. solari; in tal caso, la verifica di regolare esecuzione dovrà essere nuovamente svolta entro 30 gg. solari dalla prima verifica;
- dichiarare la verifica di regolare esecuzione come "negativa" in quanto viziata da non conformità o irregolarità significative per la funzionalità del software, tuttavia ritenute

recuperabili; in tal caso sarà assegnato un tempo non inferiore a 30 gg. per ripresentare il software per la successiva verifica di regolare esecuzione, che dovrà essere svolta entro 30 gg. solari successivi. Nel caso di ulteriore verifica con esito negativo si procederà alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa). E' fatto salvo l'esperimento dell'eventuale azione per il risarcimento del danno.

- dichiarare la verifica di regolare esecuzione come "negativa" in quanto viziato da non conformità "essenziali", a seguito del quale si procederà alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa). E' fatto salvo l'esperimento dell'eventuale azione per il risarcimento del danno.

Si intendono "essenziali" i requisiti richiesti nel Capitolato Tecnico e valutati in sede di gara.

Il verbale di verifica di regolare esecuzione sarà trasmesso all'aggiudicatario a cura del Responsabile Unico del Procedimento.

Nel caso di esito negativo della verifica di regolare esecuzione, il contratto si intenderà risolto.

ART. 7 – PENALITA' (clausola art. 1341 del C.C.)

E' facoltà di ARPAT, qualora l'aggiudicatario venga meno agli obblighi assunti con l'aggiudicazione dell'appalto, valutare l'applicazione a suo carico, per ogni infrazione ed inadempienza rilevata, una penale stabilita per il danno subito e/o al disservizio causato. Di esse sarà data comunicazione scritta all'aggiudicatario il quale, entro 10 (dieci) gg. lavorativi dal ricevimento della contestazione, potrà esibire controdeduzioni.

E' fatta salva in ogni caso la facoltà di ARPAT di agire giudizialmente per il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito e/o delle spese sostenute a seguito dell'inadempimento.

Il pagamento della penale dovrà avvenire con il sistema PagoPa, tramite l'utilizzo della piattaforma IRIS della Regione Toscana, a seguito di ricevimento di apposita fattura emessa da ARPAT.

Nel caso in cui le penali complessivamente applicate superino il 10% dell'importo del contratto, ARPAT si riserva di **di risolvere di diritto il contratto**.

In caso di non corretto adempimento delle attività saranno applicate le penali come descritte all'art 6 del Capitolato Tecnico.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a comunicare al Responsabile unico del Procedimento le non conformità rilevate e le penalità eventualmente da applicare.

Il RUP provvederà a contestare le non conformità del servizio fornito rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, anche in deroga dei termini di cui all'art. 1495 del Codice Civile, salvo il rispetto dei termini di decadenza.

Le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture.

Le contestazioni verranno effettuate a mezzo PEC; l'Aggiudicatario, qualora ritenga la contestazione inesatta o non fondata, deve rispondere per lo stesso tramite entro 7 giorni solari dal ricevimento della contestazione, illustrando le motivazioni per cui ritiene la contestazione non dovuta; qualora tali osservazioni siano considerate accoglibili e concludenti, viene data comunicazione di chiusura del procedimento.

Diversamente, se il RUP ritiene non accoglibile la risposta dell'aggiudicatario, provvede a quantificare e comunicare, sempre a mezzo PEC, l'applicazione della penale all'Aggiudicatario.

E' in ogni caso fatta salva la facoltà di chiedere la risarcibilità dell'ulteriore danno, nonché la risoluzione del rapporto contrattuale.

Le penalità e il maggiore danno eventualmente dovuto dall'aggiudicatario saranno trattenuti da ARPAT sui corrispettivi dovuti, e, ove questo non bastasse, sulla cauzione definitiva, secondo i principi della compensazione di cui agli art. 1241 e ss. Cod. Civ. e sarà oggetto di specifica fatturazione.

In tal caso, nell'eventualità di continuazione del rapporto contrattuale, l'Aggiudicatario coinvolto è tenuto a ricostituire la cauzione definitiva nel suo originario ammontare.

ART. 8 – CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo di appalto sarà determinato dall'offerta presentata in gara dall'aggiudicatario ed è omni comprensivo di tutti gli oneri previsti per l'espletamento dell'attività oggetto di appalto.

Il corrispettivo resta fisso e invariabile per tutta la durata dell'appalto.

La fatturazione dei corrispettivi di appalto, come risultanti dall'offerta in gara presentata dall'aggiudicatario, sarà disposta come segue:

- 1) per la configurazione e personalizzazione del software Lims per l'avvio in produzione, il corrispettivo **sarà fatturato "una tantum"**, a seguito dello svolgimento dell'attività e della verifica di regolare esecuzione di cui all'art. 6 del presente capitolato, in ragione del 20% dell'importo contrattuale;
- 2) per la formazione iniziale del personale, il corrispettivo **sarà fatturato "una tantum"**, a seguito dello svolgimento dell'attività, in ragione del 10% dell'importo contrattuale;
- 3) per la fornitura in uso in modalità SaaS del software Lims e per il servizio di manutenzione, assistenza tecnica ed assistenza specialistica del software, il canone triennale **sarà fatturato, in ragione del 70% dell'importo contrattuale, in rate di uguale importo a cadenza semestrale posticipata.**

Le fatture dovranno essere intestate a: "ARPAT Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, - Firenze - P.IVA 04686190481". Il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica è: UFNBJI.

Le fatture dovranno essere trasmesse tramite SDI e riportare il numero CIG.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancario.

Le fatture dovranno essere emesse posticipatamente rispetto all'esecuzione delle attività ricomprese nel servizio.

Il termine di pagamento del corrispettivo è stabilito in 30 giorni dalla data della verifica di regolare esecuzione con esito positivo.

Le fatture devono essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato previsto dal DM n. 55/2013.

I corrispettivi dovuti saranno soggetti a ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016.

A seguito delle novità normative introdotte dal D.L. 24-04-2017 n. 50, anche ARPAT è inclusa fra i soggetti che applicano il regime della scissione dei pagamenti (split payment) per le operazioni per le quali è emessa fattura.

Pertanto le fatture elettroniche dovranno recare, nel campo 2.2.2.7 <EsigibilitaIVA>, il valore S "scissione pagamenti".

Ai sensi dell'art. 17 della L.R.T. n. 38/2007, ARPAT procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'aggiudicatario e degli eventuali subappaltatori.

L'aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad ARPAT le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati; in ogni caso l'aggiudicatario si obbliga al compimento delle incombenze relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i..

La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano contestati eventuali addebiti all'aggiudicatario. In tal caso la liquidazione sarà disposta successivamente alla data della notifica della comunicazione scritta delle decisioni assunte da ARPAT, sentita l'aggiudicataria.

ART. 9 –GARANZIA DEFINITIVA

L'aggiudicatario sarà tenuto, nella fase di perfezionamento dell'affidamento, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, una cauzione definitiva da calcolarsi nella misura del 10% dell'importo contrattuale, salvo la riduzione del 50% ai sensi dell'art. 103 D.Lgs 50/2016).

La cauzione dovrà essere costituita con la prestazione di apposita garanzia fidejussoria a prima richiesta rilasciata da un istituto di credito o da altre primarie imprese di assicurazioni.

In caso di ATI la polizza dovrà essere intestata alla ditta capogruppo, in qualità di mandataria del raggruppamento, e dovranno essere espressamente indicate tutte le ditte facenti parte dell'ATI.

Dette fidejussioni devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta" prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta di ARPAT ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell'ARPAT.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ARPAT ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'ARPAT. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'ARPAT ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali a mezzo trasmissione, del certificato di verifica di conformità finale.

In caso di risoluzione del contratto l'aggiudicatario incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.

ART. 10 –DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d) del Codice appalti.

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini del subappalto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni, nonché l'esecuzione delle seguenti attività previste in appalto:

- fornitura del software e del servizio di manutenzione e assistenza del software (prevalente).

La cessione ed il subappalto non autorizzati possono costituire motivo di risoluzione del contratto.

ART. 11 – INADEMPIMENTI, RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO (Clausole vessatorie ai sensi dell'art. 1341 C.C.)

Ferme restando le cause di risoluzione ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, le seguenti

inadempienze alle prescrizioni contrattuali comportano la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1453 del Cod. Civ.le (clausola ex art. 1341 C.C.):

- ritardo nell'esecuzione delle attività ricomprese nell'appalto di oltre 30 gg. rispetto ai termini previsti dall'art. 5. Tempistica;
- esito negativo della verifica di conformità di cui all'art. 6.

ARPAT ha la facoltà di risolvere il contratto di diritto (art. 1456 del cod. civ.), incamerare definitivamente la cauzione, e/o, fatta salva la penale di cui al presente capitolato, applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'aggiudicatario per il risarcimento dell'ulteriore danno, qualora:

- in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'aggiudicatario nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto di partecipazione alla gara;
- l'aggiudicatario ceda il contratto;
- l'aggiudicatario subappalti una parte del servizio senza autorizzazione di ARPAT.
- l'aggiudicatario non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;
- qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza l'utilizzo dei mezzi di pagamento di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

Nel caso in cui le penali complessivamente applicate, a titolo di inadempimento, **superino il 10% dell'importo di appalto, ARPAT si riserva la facoltà di risolvere il contratto** ed addebitare i costi per l'espletamento di una nuova gara all'aggiudicatario.

In caso di risoluzione del contratto per una delle su indicate cause ARPAT metterà a carico dell'aggiudicatario il danno (tutti i costi, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura/servizio, ecc.). Nessun indennizzo è dovuto all'affidatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'affidatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ARPAT oltre che nei casi previsti dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, può recedere dal contratto (*Clausola ex art. 1341 c.c.*):

- qualora nei suoi servizi intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura e del servizio appaltato. Fermo restando il pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto all'affidatario;
- per motivi di interesse pubblico, che saranno specificamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto, previa dichiarazione da comunicare all'affidatario.

Le ipotesi di risoluzione del contratto, previste dal presente articolo, possono integrare la fattispecie di esclusione di cui all'art. 80 comma 5, lett. c), D.Lgs 50/2016.

ART. 12 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA

L'aggiudicatario è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'aggiudicatario si impegna ad esibire su richiesta di ARPAT la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

ARPAT si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso di inadempienze contributive e/o retributive degli Appaltatori.

Nel caso di subappalto, l'aggiudicatario risponderà ugualmente di tali obblighi.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'aggiudicatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

ART. 13 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO – OSSERVANZA DI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, ASSICURAZIONI E PREVIDENZE SOCIALI.

L'aggiudicatario è obbligato altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'aggiudicatario si impegna ad esibire su richiesta di ARPAT la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

ARPAT si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso di inadempienze contributive e/o retributive degli Appaltatori, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Nel caso di subappalto, l'aggiudicatario risponderà ugualmente di tali obblighi.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'aggiudicatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

ART. 14 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile unico del procedimento è il Responsabile del Settore SIRA di ARPAT.

ARPAT nomina un Direttore dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. n. 50/2016 cui viene affidata la responsabilità della gestione del contratto.

Il Direttore dell'esecuzione ha il controllo periodico della regolarità della prestazione svolta: il Direttore di esecuzione del contratto agirà con funzioni di controllo e vigilanza per le proprie competenze, circa la vigilanza sull'esecuzione dell'appalto e curerà la gestione del rapporto contrattuale, verificando che le attività dell'appaltatore siano conformi a quanto stabilito e perfezionato con il contratto.

ART. 15 – CLAUSOLA ANTICORRUZIONE (Clause vessatorie ai sensi dell'art. 1341 C.C.)

L'aggiudicatario e i suoi collaboratori, a qualunque titolo, sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta di cui al D.P.R. 16 aprile n. 2013, n. 62 "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165", in quanto applicabili, ed altresì a tenere un comportamento di estrema correttezza e di rigorosa buona fede, sia durante l'intero procedimento di gara, sia nella fase di esecuzione del contratto. A tal fine, l'aggiudicatario assicura l'adozione di misure idonee a garantire il rispetto della sopra citata normativa nonché del rispetto di quanto disposto all'articolo 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 (ovvero l'impresa, società, consorzio o altro soggetto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione di appartenenza nei confronti della medesima società, impresa, consorzio o altro soggetto).

In particolare si richiamano i seguenti atti di ARPAT (reperibili sul sito di ARPAT <http://www.arpat.toscana.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti>):

- Programma triennale per la prevenzione della corruzione ARPAT, approvato con Decreto D.G. n. 50/2021;
- Patto di integrità in materia di contratti pubblici di ARPAT, approvato con Decreto D.G.

n.47/2021;

- Codice di comportamento ARPAT, approvato con Decreto D.G. n. 33/2021.

La violazione degli obblighi previsti dai suddetti atti è causa di risoluzione di diritto del contratto.

ART. 16 – DUVRI

La presente procedura di gara ha ad oggetto un servizio di natura intellettuale e pertanto, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza (D.U.V.R.I.).

ART. 17 – STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE (Clausole vessatorie ai sensi dell'art. 1341 C.C.)

La stipula del contratto avverrà nel MEPA di Consip stipula Rdo mediante scrittura privata telematica con firma digitale.

L'imposta di bollo dovuta per il contratto (RdO) è assolta in modo virtuale da ARPAT, giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze prot. n. 61558 del 14/07/2016 **ed è posta a carico dell'aggiudicatario.**

L'imposta assolta da ARPAT, sarà rimborsata dal contraente, con le modalità che saranno indicate successivamente.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

ART. 18 – FORO COMPETENTE (Clausole vessatorie ai sensi dell'art. 1341 C.C.)

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione dei contratti sarà comunque competente il Foro di Firenze.

ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE n. 2016/679, di seguito "GDPR", nonché D.Lgs. 196/2003 da ultimo novellato dal D.Lgs. 101/2018, di seguito "Codice Privacy") ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal contratto, ARPAT, in qualità di titolare, nomina l'affidatario Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, (allegato fac-simile dell'**Accordo Data Protection Agreement**).

L'affidatario è tenuto a fornire garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenze specialistiche, affidabilità e risorse, per attuare misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti normativi sanciti dal GDPR, dal Codice Privacy e da qualsiasi altra norma connessa inerente al trattamento dei dati personali, comprese le misure di sicurezza del trattamento, per garantire la riservatezza e la protezione dei diritti degli interessati.

L'affidatario è tenuto ad assicurare e far assicurare ai propri dipendenti, collaboratori e

responsabili ulteriori, la riservatezza e il corretto trattamento delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione.

L'affidatario deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Sarà obbligo di ARPAT vigilare durante tutta la durata del contratto sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte dell'affidatario.

Ai sensi del D.lgs 196/2013 e successive modificazione e ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito RGPD), recanti disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, vengono fornite le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali forniti: ARPAT tratta i dati come da Reg. (UE) 2016/679. Per le modalità e diritti degli interessati: <http://www.arpat.toscana.it/utilita/privacy>

ART. 20 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale di Appalto si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, alla L.R.T. n. 38/2007 e s.m.i., al D.Lgs. n. 81/2008, alle disposizioni del Codice Civile in materia ed alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).

ARPAT - DIREZIONE AMMINISTRATIVA - Settore Provveditorato

Via Ponte alle Mosse, 211 - 50144 - Firenze

N. Prot: Vedi segnatura informatica cl.: DV.13.01.05/1892 del a mezzo: MEPA

Agli operatori economici
invitati a mezzo portale www.acquistinretepa.it

Oggetto: Invito alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n 120 (di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2010, n. 76), nonché dell'art. 51 del D.L. n. 77/2021 convertito con modifiche nella L. 108 del 29.7.2021, mediante richiesta di offerta (RDO) sul MEPA per la fornitura di un sistema software LIMS (Laboratory Information Management System) in modalità SAAS per la gestione delle attività di laboratorio di ARPAT, inclusiva di personalizzazione e di servizio di manutenzione e assistenza, per la durata di tre anni.

CIG **RdO n. ...**

PREMESSE

La presente procedura indetta da ARPAT con decreto del Direttore amministrativo nr. ____ del ____, è espletata mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ("MePA"), ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n 120 (di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2010, n. 76), nonché dell'art. 51 del D.L. n. 77/2021 convertito con modifiche nella L. 108 del 29.7.2021, e in ottemperanza all'obbligo di cui all'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 e s.m.i..

L'operatore economico in indirizzo, che ha manifestato l'interesse a partecipare alla procedura di cui trattasi, a seguito di avviso pubblicato sul profilo committente di ARPAT, è invitato a far pervenire la propria offerta per la fornitura di quanto descritto nell'allegato Capitolato Speciale di Appalto entro i termini e con le modalità indicate nella presente lettera d'invito e nella relativa RdO cui il presente documento è allegato.

Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento della piattaforma MePA sono contenute nei Manuali d'uso, messi a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti www.acquistinretepa.it nella sezione Guide. Le disposizioni ivi contenute, ove applicabili, integrano le prescrizioni della presente lettera di invito. In caso di contrasto tra gli stessi e le disposizioni della presente lettera di invito o della documentazione di gara, queste ultime prevarranno.

L'affidamento avverrà mediante il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016.

La sede di riferimento è quella della Direzione Generale di ARPAT – Via del Ponte alle Mosse, 211 – 50144 Firenze.

CIG:..... CUI: S04686190481202100001

Il **Responsabile Unico del Procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il Responsabile del Settore SIRA – Dott. Marco Chini (Tel. 055 3206093 - e-mail m.chini@arpat.toscana.it).

Non è richiesta la garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L. 11.9.2020 n. 120 di conversione con modifiche del D.L. n. 76/2020.

1. SISTEMA INFORMATICO

La procedura di gara si svolge in modalità telematica ai sensi dell'art. 58 del Codice dei contratti pubblici: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del portale www.acquistinretepa.it, all'interno della specifica RdO – Bando di Abilitazione al Mercato elettronico delle PA (MepA) di Consip S.p.A. denominato “BENI” – categoria “**Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio**”

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è necessario:

- a) la previa registrazione al portale www.acquistinretepa.it – Bando di abilitazione sopracitato;
- b) il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2005 ovvero il possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione e al momento della presentazione offerte, risulti in corso di validità ovvero non risulti scaduto, revocato o sospeso.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) relazione tecnico - illustrativa
- 2) Capitolato Tecnico
- 3) Capitolato Speciale di Appalto,
- 4) lettera di invito;
- 5) Modello A.1 “Dichiarazioni integrative del concorrente e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati;

- 6) Modello A.2 “Dichiarazioni integrative per consorziata esecutrice, ausiliaria;
- 7) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
- 8) dichiarazioni integrative di cui al form allegato
- 9) Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui al decreto del Direttore generale di ARPAT n. 50/2021;
- 10) Codice di comportamento ARPAT, approvato con decreto del Direttore generale di ARPAT n. 33/2021;
- 11) Patto di integrità, approvato con decreto del Direttore generale di ARPAT n. 47/2021;
- 12) dichiarazione accettazione clausole vessatorie
- 13) Accordo Agreement Titolare Responsabile ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

ARPAT ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008 non è tenuta alla stesura del DUVRI (Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenze) in quanto l'attività appaltata non necessita di valutazione dei rischi contro le interferenze, trattandosi di attività di natura intellettuale.

2.2. Chiarimenti e comunicazioni

Per le richieste di chiarimenti e le comunicazioni, sia ARPAT che gli operatori economici nel dettaglio della RDO, hanno a disposizione un'area “Comunicazioni” che consente di inviare nuove comunicazioni, rispondere a quelle ricevute e consultare in ogni momento comunicazioni ricevute e inviate. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da formulare **almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.**

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi del comma 4 l'art. 74 (“Disponibilità elettronica dei documenti di gara”) del D.Lgs. 50/2016, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**, mediante pubblicazione in forma anonima nella pagina di dettaglio della RdO n. _____.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

Le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 si intendono validamente ed efficacemente effettuate all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Tutte le **comunicazioni nell'ambito della procedura tra stazione appaltante e operatore economico, ad eccezione delle comunicazioni ex art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016**, avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" della RdO relativa alla gara riservata al concorrente o alla stazione appaltante e accessibile previa identificazione al portale.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara vengono pubblicate sul Sito nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di dettaglio della RdO.

L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti sul portale, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questi indicate

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto la **fornitura in Cloud, in modalità SaaS, di un software LIMS per la gestione delle attività analitiche di ARPAT** così come descritto nel Capitolato Tecnico, dei servizi relativi a configurazione, personalizzazione del software e avviamento del sistema, dei servizi di formazione iniziale del personale e dei servizi di manutenzione e assistenza del prodotto per i successivi 3 anni.

Il software, in tutte le sue componenti, deve essere fornito **in modalità SaaS**.

Il software proposto dovrà essere qualificato da AgID e pubblicato nel Cloud Marketplace, ai sensi della Circolare n. 2 del 28 ottobre 2020 e della Determinazione N. 459/2020, pena l'esclusione per motivi di irregolarità essenziale ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Importo a base di appalto Euro 210.000,00 oltre IVA; costi della sicurezza dovuti a rischi da interferenze zero Euro.

Ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016 **non si ritiene suddivisibile l'appalto in lotti** sotto il profilo funzionale, in quanto la fornitura e il servizio sono inscindibili per garantire la massima funzionalità.

Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, la “prestazione principale” dell'appalto è rappresentata dalla fornitura del software e dal servizio di manutenzione e assistenza del software mentre la “prestazione secondaria” è costituita dall'attività di formazione.

Il costo della manodopera non è stato stimato in quanto non ricorre la condizione ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 (trattandosi di servizi di natura intellettuale).

L'appalto è finanziato con fondi della stazione appaltante.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 Durata

Il contratto di fornitura di un sistema software LIMS (Laboratory Information Management System) in modalità SAAS per la gestione delle attività di laboratorio di ARPAT, inclusiva di personalizzazione e di servizio di manutenzione e assistenza, a seguito dei tempi tecnici necessari per l'avvio in utilizzo del software stimati in max 10 mesi, avrà la durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di verifica di regolare esecuzione con esito positivo.

4.2 Opzioni e rinnovi

Non previsti

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice Penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a

cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del D.Lgs. 50/2016, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) del D.Lgs. 50/2016 ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché previste dalle norme sulla contrattualistica pubblica.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara.

Nel **DGUE** devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

In particolare si precisa che:

- tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 [di cui all'art. 80, comma 5, lett.a)], rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente. La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall'operatore economico è rimessa alla Stazione appaltante;
- le fattispecie di cui all'art. 80 comma , lett. c) del D.Lgs. 50/2016 sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 di ANAC, salve le modifiche apportate dal D.L. 14 dicembre 2018 n. 135.

Si precisa che, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti anti-trust. In conformità a quanto chiarito dalla AGCM (cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell'alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione sulla partecipazione degli appalti.

La Stazione Appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell'AGCM di condanna per illeciti anti-trust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti che nel caso siano state adottate misure di self cleaning dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione Appaltante ogni opportuna valutazione in merito.

Ai fini della dimostrazione dei requisiti di ordine generale, ARPAT procederà alla verifica d'ufficio presso i competenti Enti.

7. REQUISITI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, co. 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta.

7.1 Requisiti di idoneità professionale (ex art. 83, comma 1, lett. a)

- a) **iscrizione al Registro delle Imprese** della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura ovvero ad altro registro o albo richiesto per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria (ex art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016)

Non richiesto.

7.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale (ex art. 83, comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016)

- a) avere effettuato nel triennio antecedente alla data di pubblicazione dell'avviso (11/11/2021), almeno un (1) servizio di assistenza e manutenzione del software in modalità SAAS o "on Premise", a favore di soggetti pubblici o privati.

Tale requisito dovrà essere dichiarato nel DGUE Sezione C) punto 1b.

La comprova del requisito, è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisiti** di cui al **punto 7.1** devono essere posseduti da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al **punto 7.3**, in caso di raggruppamento temporaneo deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

7.5. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di cui al **punto 7.1** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al **punto 7.3** deve essere posseduto come segue:

- a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, direttamente dal consorzio medesimo;
- b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

I requisiti speciali di cui al precedente punto 7.3 sono soggetti all'avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 nei limiti ivi consentiti.

L'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 16.3.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse (personale, attrezzature, etc.) messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara (sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti).

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la stazione appaltante richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini del subappalto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni, nonché l'esecuzione delle seguenti attività previste in appalto:

- fornitura del software e del servizio di manutenzione e assistenza del software (prevalente).

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti devono effettuare, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari a € 20,00, mediante il nuovo servizio di Gestione Contributi Gara (GCG) di ANAC disponibile al seguente link

<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac?redirect=%2Fper-leamministrazioni-pubbliche>.

La ricevuta di pagamento, disponibile nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP, dovrà essere allegata nell'apposita sezione della piattaforma START.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento del contributo potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83 co. 9 del Codice. All'esito del soccorso istruttorio, in caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Gli operatori economici, dovranno formulare l'offerta **esclusivamente per mezzo del portale www.acquistinretepa.it, all'interno della specifica RdO.**

Tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il portale, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto, a **pena di esclusione**, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2015.

L'offerta dovrà essere inserita nel portale, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13.00.00 del giorno _____**,

L'offerta è composta da:

A – Documentazione amministrativa

B – Offerta Tecnica

C – Offerta Economica

Si precisa che:

- il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio;
- la presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione;
- nella sezione "Comunicazioni ricevute" relative alla gara il Sistema inserisce la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa, tale notifica è inoltrata alla casella di posta elettronica certificata del concorrente, ovvero, qualora non indicata, alla casella e-mail presente nell'indirizzo;
- l'offerta presentata entro il termine perentorio di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata;
- è possibile entro il termine perentorio di presentazione delle offerte ritirare l'offerta inviata;
- una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, presentare una nuova offerta.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa di cui alla precedente lett. "A", si applica l'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagna ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria ARPAT assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

13. A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Con riferimento alla “**Documentazione amministrativa**” il concorrente dovrà inserire sul portale la seguente documentazione:

13.1 Dichiarazioni integrative di cui al form allegato nella quale dovranno essere indicati:

- a forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla procedura (consorzio ordinario, RTI, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, GEIE);
- i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede, etc.) tra cui l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui saranno inviate, tramite il sistema, le comunicazioni ai sensi dell'art. 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016;
- i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara le cariche di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
- l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel capitolato tecnico e nel capitolato speciale di appalto e nei suoi eventuali allegati, nello schema di contratto;
- di accettare il patto di integrità di cui al decreto del Direttore generale n. 47/2021. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara;
- le dichiarazioni:
 - di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
 - di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della Stazione appaltante allegato agli atti di gara o consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante;
 - di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;
 - di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 23;

Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, deve essere specificata la tipologia di consorzio (consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016) e indicate le

consorziate per le quali concorre alla procedura; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, costituiti o costituendi, la mandataria deve presentare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, la dichiarazione:

- per ogni membro dell'operatore riunito dovranno essere specificate:
 - la quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale relativamente a tutti i membri dell'operatore riunito;
 - le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti i membri dell'operatore riunito;
 - la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto relativa a tutti i membri del medesimo operatore riunito.
- ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la dichiarazione ad essi riferiti.

La mandataria, pena la non ammissione, deve possedere ed apportare il requisito tecnico in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro singolo membro dell'operatore riunito. La mandataria deve eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro singolo membro dell'operatore riunito.

Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) del D.Lgs. n. 50/2016 la dichiarazione è presentata e firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti o non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile, e alle regole di utilizzo del Sistema Telematico. In particolare:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria e da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla presente procedura.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La suddetta documentazione deve essere inserita sul sistema telematico nell'apposito spazio in caso di forma associata a cura della del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.

13.2 Documento di gara unico europeo DGUE

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione nella documentazione di gara secondo quanto di seguito indicato. Il **DGUE** deve essere firmato digitalmente.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, co. 6 del D.Lgs. 50/2016.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara il possesso del requisito di cui al punto **7.1** (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

la parte IV sezione C, punto 1b) per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo **7.3.**;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

L'inserimento del/i DGUE nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.

Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili l'inserimento nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del Consorzio.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione della presente procedura.

13.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

13.3.1. Dichiarazioni integrative del concorrente e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati (modello A.1)

Il concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, tramite il modello A.1, con le quali dichiara:

- che non ha tenuto i comportamenti di cui all'art. 80, comma 5, lettera c-bis) del D.Lgs. 50/2016;
- che in relazione all'art. 80, comma 5, lettera c-ter) del D.Lgs. 50/2016:
 - non ha commesso carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
 - oppure ha commesso carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili:
_____ (specificare le tipologie di inadempimento, il valore del contratto/concessione, la data cui si riferiscono, l'Amministrazione contraente e in caso di condanna al risarcimento del danno la relativa quantificazione);
- che non ha commesso, in relazione all'art. 80, comma 5, lettera c-quater del D.Lgs. 50/2016, grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs. 50/2016.

Si fa presente che le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lettere c-bis) e c-ter) del D.Lgs. 50/2016 sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 di A.N.A.C., salve le modifiche apportate dalla normativa successiva alla loro adozione; al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self-cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di risoluzione al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione).

Dichiara inoltre remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata “ivi compresi i prezzi di riferimento pubblicati dall’ANAC”, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta,

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento GDPR (2016/679/UE), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura.

Per gli operatori economici che hanno presentato domanda per l’ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

- indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale di ovvero rilasciato dal Giudice delegato Dott. del Tribunale di in data nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e che l’impresa ausiliaria è _____ in possesso dei requisiti come dalla stessa dichiarati nel proprio DGUE e nella dichiarazione integrativa. Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267
- indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale rilasciato dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti e per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete nel caso di rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure

se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria che partecipa nella forma di raggruppamento temporaneo costituendo:

- dichiarazione attestante l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- dichiarazione attestante l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; Il modello A.1. dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal legale rappresentante o procuratore) dell'operatore economico ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE costituiti o costituendi o aggregazioni di imprese aderenti ad un contratto di rete il suddetto modello dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal legale rappresentante o procuratore) da tutti gli operatori economici facenti parte dell'operatore riunito.

L'inserimento di tali documenti sul sistema telematico nell'apposito spazio avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.

Il **modello A.1.** dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal legale rappresentante o procuratore) dell'operatore economico ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE costituiti o costituendi o aggregazioni di imprese aderenti ad un contratto di rete il suddetto modello dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal legale rappresentante o procuratore) da tutti gli operatori economici facenti parte dell'operatore riunito. L'inserimento di tali documenti sul sistema telematico nell'apposito spazio avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.

13.3.2. Dichiarazioni integrative per consorziata esecutrice, ausiliaria (modello A.2)

Ciascun concorrente inserisce sul sistema telematico negli appositi spazi le seguenti dichiarazioni integrative da rendersi, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, tramite il **modello A.2**, da ciascuna consorziate esecutrice dei Consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e lett. c) del D.Lgs. 50/2016, con le quali:

- dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 c-bis, c-ter, lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs. 50/2016;
- dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 50/2016 di comportamento adottato da ARPAT con decreto del Direttore generale nr. 166 del 21/11/2014 reperibile sul sito di ARPAT all'indirizzo www.arpat.toscana.it/amministrazione-trasparente e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici **ammessi al concordato preventivo** con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

- indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di

Il modello A.2. allegato dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal legale rappresentante o procuratore) dell'eventuale consorziata esecutrice, impresa ausiliaria ed inserito sul sistema telematico da parte del concorrente negli appositi spazi predisposti sul Sistema telematico.

Ciascun concorrente inserisce sul sistema telematico negli appositi spazi le seguenti dichiarazioni integrative da rendersi, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, tramite il modello A.2, allegato alla presente, da ciascuna consorziata esecutrice dei Consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lettera b) e lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e da ciascuna ausiliaria, con le quali dichiara:

- che non ha tenuto i comportamenti di cui all'art. 80, comma 5, lettera c-bis) del D.Lgs. 50/2016;
- che in relazione all'art. 80, comma 5, lettera c-ter) del D.Lgs. 50/2016 ARPAT non ha commesso carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;

oppure

ha commesso carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili: _____ (specificare le tipologie di inadempimento, il valore del contratto/concessione, la data cui si riferiscono, l'Amministrazione contraente e in caso di condanna al risarcimento del danno la relativa quantificazione);

- che non ha commesso, in relazione all'art. 80, comma 5, lettera c-quater del D.Lgs. 50/2016, grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs. 50/2016.

Dichiara altresì i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

Per gli operatori economici che hanno presentato domanda per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale di ovvero rilasciato dal Giudice delegato Dott. del Tribunale di in data e che l'impresa ausiliaria è _____ in possesso dei requisiti come dalla stessa dichiarati nel proprio DGUE e nella dichiarazione integrativa.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale rilasciato dal Tribunale di

Attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento GDPR (2016/679/UE), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara.

Il **modello A.2** dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal legale rappresentante o procuratore) dell'eventuale consorziata esecutrice nel caso in cui il concorrente sia un Consorzio ex art. 45 co. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016, consorziata esecutrice e consorziata che apporta i requisiti di capacità tecnico professionale o economico finanziari necessari alla qualificazione del consorzio stabile qualora il concorrente sia un Consorzio di cui all'art. 45 co. 2 lett. c), impresa ausiliaria ed inserito sul sistema telematico da parte del concorrente negli appositi spazi predisposti sul Sistema telematico. Il concorrente nel caso in cui il DGUE e il modello A.2. riferiti alla consorziata e all'impresa ausiliaria, siano compilati e firmati digitalmente da un procuratore inserisce a sistema nell'apposito spazio riservato alla Procura l'originale informatico firmato digitalmente dal notaio ovvero copia informatica conforme all'originale firmata digitalmente dal notaio della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale della consorziata esecutrice, dell'impresa ausiliaria e del subappaltatore risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa e firmata digitalmente dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

13.3.3. Documentazione ulteriori per i soggetti associati

Deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria/capofila/organo comune ed abilitato ad operare sul sistema la seguente documentazione:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica rilasciata dal notaio dell'atto costitutivo del Raggruppamento, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, comprensivo del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia autentica rilasciata dal notaio dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

14. B - OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica è costituita dai seguenti documenti:

1. una relazione descrittiva della soluzione proposta, che:

- **illustri in dettaglio il funzionamento del software** evidenziando in particolare con quali modalità e funzionalità soddisfi puntualmente tutte le specifiche riportate nel capitolato tecnico;
- **elenchi e descriva i filmati proposti nel DVD**, riportando, per ciascuno di essi, contesto, finalità, operazioni e funzionalità illustrate;
- **descriva la proposta formativa degli utenti** che evidenzi gli elementi di valutazione indicati nella tabella:
 - a) numero ore di formazione fornite a ciascun utente
 - b) differenziazione dell'offerta formativa relativa ai profili degli utenti finali (p.es. Accettazione, laboratorio, etc.)
 - c) contenuti della formazione
 - d) disponibilità a fornire supporto post-formazione

La relazione deve essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante del concorrente o da un suo procuratore ed inserita sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto. **La relazione descrittiva deve essere presentata a pena di esclusione.**

2. un DVD contenente uno o più filmati che illustrano il funzionamento del software, in relazione ai seguenti elementi di valutazione:

- ACCETTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA
- REFERTAZIONE ANALISI
- VALIDAZIONE ED EMISSIONE DEL RAPPORTO DI PROVA
- CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DI LABORATORIO E DEL CARICO DI LAVORO
- FUNZIONALITA' DI RICERCA ED INTERROGAZIONE DATI;
- SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

Il DVD dovrà essere sottoscritto (esternamente sul disco) con firma indelebile dal Legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore e dovrà pervenire in un plico chiuso e firmato all'esterno sui lembi di chiusura dal Legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Il plico contenente il DVD, dovrà pervenire ad ARPAT – Via del Ponte alle Mosse, n. 211 – 50144 Firenze – Ufficio Protocollo - entro il termine perentorio previsto nella presente lettera di richiesta di offerta e dovrà riportare all'esterno la seguente dicitura:

"Appalto della fornitura in uso di un software LIMS SaaS " CIG

Il DVD deve essere presentato a pena di esclusione.

Qualora la relazione tecnica e il DVD non risultino completi nei contenuti sopra richiesti l'offerta sarà considerata "irregolare" e come tale sarà esclusa ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.sm.i.

L'offerta tecnica nel suo complesso deve essere sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

15. C - OFFERTA ECONOMICA

La documentazione economica contiene, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:

15.1. Offerta economica

L'offerta economica è determinata dal **ribasso percentuale, espresso con 3 cifre decimali, applicato all'importo a base di appalto (Euro 210.000,00 esclusa IVA).**

Nell'offerta economica gli operatori economici devono indicare inoltre:

- nell'apposito spazio "**oneri della sicurezza afferenti l'impresa**", la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa

dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. Gli **“oneri della sicurezza afferenti l'impresa”** costituiscono un di cui dell'offerta economica.

Per presentare l'offerta economica il fornitore dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on line accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta.
- **Scaricare** sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema.
- **Firmare** digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche.
- **Inserire** nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'offerta economica, **a pena di esclusione, deve essere firmata digitalmente** dal Legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore ed inserita sul sistema telematico negli appositi spazi previsti.

L'offerta economica deve essere sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, il dettaglio economico e l'offerta economica devono essere sottoscritti dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, il dettaglio economico e l'offerta economica devono essere sottoscritti dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, il dettaglio economico e l'offerta economica devono essere sottoscritti dall'impresa aderente alla rete che

riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla presente procedura.

Sono **inammissibili** le offerte economiche che superino l'importo a base di appalto.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato in base al criterio "dell'offerta economicamente più vantaggiosa", ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	<i>80 punti</i>
Offerta economica	<i>20 punti</i>
TOTALE	100

16.1 Elementi di valutazione dell'offerta tecnica

La valutazione dell'offerta tecnica presentata dall'operatore economico è effettuata in relazione ai seguenti elementi di valutazione.

TABELLA PUNTEGGI VALUTAZIONE QUALITATIVA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito, sulla base degli elementi di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi che sono attribuiti mediante applicazione di una regola matematica di tipo proporzionale.

Tabella degli elementi discrezionali (D), quantitativi (Q) di valutazione dell'offerta tecnica

N.	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	Punti D MAX	Punti Q MAX
1	ACCETTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA	Il punteggio sarà attribuito valutando adeguatezza ed efficienza della soluzione proposta rispetto alla procedura di "accettazione tecnica ed amministrativa del campione" secondo le specifiche richieste ed esplicitate nel Capitolato Tecnico (paragrafi 4.4 e 4.5)	8	
2	REFERTAZIONE ANALISI	Il punteggio sarà attribuito valutando adeguatezza ed efficienza della soluzione proposta rispetto alla procedura di "refertazione analisi" secondo le specifiche richieste ed ed esplicitate nel Capitolato Tecnico (paragrafi 4.6)	8	
3	VALIDAZIONE ED EMISSIONE DEL RAPPORTO DI PROVA	Il punteggio sarà attribuito valutando adeguatezza ed efficienza della soluzione proposta rispetto alla procedura di "validazione ed emissione del rapporto di provare" secondo le specifiche richieste ed ed esplicitate nel Capitolato Tecnico (paragrafi 4.7 e 4.8)	8	

N.	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	Punti D MAX	Punti Q MAX
4	SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'	Il punteggio sarà attribuito valutando la capacità della soluzione proposta di ottimizzare i processi lavorativi delle strutture interessate, in termini di digitalizzazione delle procedure seguite e di semplificazione delle attività di laboratorio.	8	
5	CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DI LABORATORIO E DEL CARICO DI LAVORO	Il punteggio sarà attribuito valutando efficacia e completezza degli strumenti (interrogazioni dati, report, etc) che la soluzione offerta mette a disposizione dei responsabili di laboratorio ed unità operativa, per monitorare l'andamento ed il carico di lavoro, per la gestione e per l'assegnazione delle attività.	6	
6	FUNZIONALITA' DI RICERCA ED INTERROGAZIONE DATI	Il punteggio sarà attribuito valutando la semplicità di utilizzo, la flessibilità nella composizione delle interrogazioni, l'efficienza delle procedure di archiviazione e recupero delle interrogazioni effettuate, secondo le specifiche richieste ed ed esplicitate nel Capitolato Tecnico (paragrafi 4.13)	8	
7	PERSONALIZZAZIONE DI REPORT E DOCUMENTI	Il punteggio sarà attribuito valutando il grado di autonomia ed il livello di personalizzazione con i quali l'utente amministratore del sistema potrà modificare aspetto grafico, struttura e tipologia di dati contenuti, di documenti e report prodotti dal sistema, in particolare del rapporto di prova.	6	

N.	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	Punti D MAX	Punti Q MAX
8	SICUREZZA DEL SISTEMA	Il punteggio sarà attribuito valutando le modalità del sistema proposto di assicurare la sicurezza dei dati, la prevenzione di accessi non autorizzati, il tracciamento delle operazioni effettuate dagli utenti e il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.	6	
9	NUMERO DI UTENZE CONTEMPORANEE	0,32 punti per utenza offerta. Punteggio massimo attribuibile 8, corrispondente a 25 utenze; offerte superiori a 25 riceveranno comunque un punteggio di 8 punti.		Max 8
10	GIORNATE DI ASSISTENZA SPECIALISTICA (SENZA COSTI AGGIUNTIVI PER ARPAT)	0,4 punti per ogni giornata offerta Punteggio massimo attribuibile 8, corrispondente a 20 giornate; offerte superiori a 20 riceveranno comunque un punteggio di 8 punti.		Max 8

N.	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	Punti D MAX	Punti Q MAX
11	FORMAZIONE	<p>Il punteggio sarà attribuito valutando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • numero ore di formazione fornite a ciascun utente • differenziazione dell'offerta formativa relativa ai profili degli utenti finali (p.es. Accettazione, laboratorio, etc.) • contenuti della formazione • disponibilità a fornire supporto post-formazione 	6	
		Totale (80 punti)	64	16

16.1.1 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio di cui alla colonna D dell'offerta tecnica

Per la determinazione del coefficiente variabile da 0 (zero) a 1 (uno), la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari a ciascun elemento qualitativo dell'offerta secondo la seguente scala:

giudizio	ottimo	adeguato	Minimamente adeguato	Non adeguato
Coefficiente assegnato ad ogni elemento di valutazione	1	0,5	0,2	0,00

Criteri motivazionali.

I criteri motivazionali per l'attribuzione del giudizio di cui dovranno tener conto i commissari sono indicati nella tabella per ciascun elemento di valutazione.

Riparametrazione

Al fine di non alterare il peso attribuito alla qualità tecnica (80), se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo 80, ARPAT procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto, il massimo punteggio e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

16.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

L'**attribuzione del punteggio economico** (20 Punti) sarà effettuata secondo la seguente formula “**non lineare**”, ritenuta maggiormente adeguata alla tipologia dell'appalto in quanto non presenta il rischio di attribuire differenze di punteggio elevate a fronte di minimi scostamenti di prezzo (ved. Linee Guida n. 2 ANAC)

$$P_i = P_{max} * (R_i / R_{max})^{0,1}$$

dove:

P_i = punteggio da attribuire all'offerta

P_{max} = il punteggio massimo previsto pari a 20 punti

R_i = ribasso percentuale dell'offerta in considerazione

R_{max} = ribasso percentuale più alto tra le offerte

L'appalto sarà aggiudicato al Concorrente che, dalla sommatoria dei punteggi relativi ai parametri “caratteristiche qualitative” ed al prezzo, avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto. In caso di parità l'appalto sarà aggiudicato al concorrente che ha ottenuto il punteggio qualitativo più alto.

Relativamente ai punteggi tecnici ed economici sopra rappresentati, il calcolo per gli arrotondamenti sarà effettuato alla seconda cifra decimale per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4, e per eccesso se la quinta cifra decimale è compresa tra 5 e 9. Ad esempio: 21,23567 viene arrotondato a 21,24; 21,23467 viene arrotondato a 21,23.

17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA e VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il sistema consente agli operatori economici di prendere visione delle informazioni degli altri partecipanti – analogamente a quanto avverrebbe in una gara tradizionale – nella fase di apertura delle buste Amministrativa ed Economica, nonché di presentazione della graduatoria finale. Ciascun partecipante potrà consultare Ragione Sociale e forma di partecipazione di ogni altro concorrente.

In fase di apertura della **Busta Amministrativa**, gli operatori economici che hanno presentato almeno un'offerta valida visualizzeranno per ogni richiesta di tipo amministrativo quanti documenti sono stati inviati telematicamente da ogni concorrente e le eventuali offerte non ammesse.

In fase di apertura della **Busta tecnica** gli operatori economici che hanno presentato almeno un'offerta valida visualizzeranno per ogni richiesta di tipo tecnico quanti documenti sono stati inviati telematicamente da ogni **concorrente e le eventuali offerte non ammesse**.

In fase di apertura della **Busta Economica**, gli operatori economici che hanno presentato almeno un'offerta valida visualizzeranno per ogni concorrente ammesso per ogni richiesta di

tipo economico quanti documenti sono stati inviati telematicamente e i valori offerti sulle singole componenti economiche richieste in gara e rappresentate nel documento di offerta economica generato dal Sistema. Gli operatori economici che hanno presentato offerte valide avranno altresì evidenza di eventuali esclusioni effettuate.

Al termine della valutazione delle offerte economiche gli operatori economici che hanno presentato almeno un'offerta valida avranno evidenza del Punteggio economico totale e del Punteggio complessivo per ogni concorrente ammesso, della migliore offerta presentata (in base alle risultanze di Sistema) e di eventuali esclusioni effettuate.

In fase di Aggiudicazione provvisoria e di Aggiudicazione definitiva gli operatori economici visualizzeranno la designazione effettuata.

L'Amministrazione dovrà dare notizia ai concorrenti attraverso apposita comunicazione dell'apertura delle buste e dell'accesso alla graduatoria.

L'autorità di gara procederà operando attraverso il Sistema a:

- a) **aprire le offerte** presentate accedendo all'area contenente la Documentazione amministrativa di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e pertanto il relativo contenuto non sarà visibile né all'autorità di gara, né alla stazione appaltante, né ai concorrenti, né a terzi; il Sistema pertanto consentirà l'accesso alla Documentazione Amministrativa;
- b) **a verificare la conformità** della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) **attivare la eventuale procedura di soccorso istruttorio**;
- d) procedere all'abilitazione alla gara dei concorrenti.

L'Autorità di gara, al termine della valutazione dei requisiti soggettivi e tecnico-professionali chiude la fase di verifica della documentazione amministrativa, effettua il sorteggio dei soggetti che saranno sottoposti, a conclusione della procedura di gara, al controllo a campione sulle dichiarazioni rese, ai sensi del D.P.R. 445/2000, per la partecipazione alla presente procedura. Dell'esito del sorteggio viene data comunicazione tramite sistema telematico. **Tale sorteggio verrà effettuato nel caso in cui dall'applicazione della percentuale del 10%** dei soggetti che hanno presentato offerta valida risulti un numero superiore ad uno.

Delle operazioni di gara viene redatto apposito verbale.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione delle offerte tecniche e di trasferimento delle stesse alla commissione giudicatrice: le offerte tecniche resteranno segrete, chiuse e bloccate a Sistema fino alla seduta pubblica successiva e all'adozione del provvedimento di ammissione ed esclusione dei concorrenti. I commissari sono abilitati ad accedere con specifiche credenziali all'area riservata della procedura di gara sul Sistema Telematico stesso.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare

tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero di 3 membri, esperti nello specifico settore oggetto della presente procedura. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

19. APERTURA e VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Dopo l'adozione del Decreto di nomina della Commissione giudicatrice viene convocata la seduta pubblica online per l'apertura delle offerte tecniche.

Le sedute di gara relative all'apertura e verifica delle offerte tecniche ed economiche sono gestite dalla Commissione giudicatrice e sono verbalizzate.

La Commissione giudicatrice procederà tramite il sistema telematico a:

- sbloccare ed aprire le offerte tecniche e verificare la regolarità formale e la consistenza;
- rendere disponibili alla Commissione giudicatrice, sul sistema telematico, le offerte tecniche, ai fini del loro esame e valutazione;
- procedere con l'eventuale esclusione delle offerte tecniche irregolari.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate nella presente lettera.

Terminata la valutazione delle offerte tecniche la Commissione convoca la successiva seduta online e darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche ed inserisce detti punteggi nel sistema telematico, apre e verifica le eventuali schede tecniche di valutazione, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la Commissione procederà all'apertura delle offerte economiche e ne verificherà la regolarità formale, ove necessaria o prevista la

valutazione delle stesse procederà alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.

La Commissione, approva sul sistema telematico, nella medesima seduta o in una successiva, a seguito dell'esito della valutazione dell'offerta economica, la documentazione economica al fine di permettere al sistema, in modo automatico, di attribuire i punteggi totali e formulare la classifica della gara.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

La commissione:

- se la migliore offerta non è anomala ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, formula la proposta di aggiudicazione o segnala al RUP la presenza di elementi specifici di anomalia relativamente alle migliore offerta, restando impregiudicata in tal caso la volontà di attivare o meno la verifica di congruità;
- se la migliore offerta è anomala, trasmette i verbali di gara e l'offerta al Responsabile Unico del procedimento (RUP) che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 20.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare l'esito, tempestivamente al Responsabile del Settore Provveditorato - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 a comunicare l'esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella Documentazione Amministrativa e nella Documentazione Tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 23.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la Commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui al precedente paragrafo 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

L'aggiudicazione avverrà a seguito dell'esito positivo dei controlli e delle verifiche di seguito indicate:

- 1) che il software offerto dal concorrente aggiudicatario sia qualificato da AgID e pubblicato nel Cloud Marketplace, ai sensi della Circolare N. 2 del 28 ottobre 2020 e della Determinazione N. 459/2020 (pena l'esclusione per motivi di irregolarità essenziale ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);**
- 2) che siano rispettati i criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo D.Lgs. 50/2016 a seguito dell'acquisizione delle certificazioni/documentazione comprovanti il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 7.3, lett. b).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, aggiudica l'appalto.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

L'amministrazione, prima dell'aggiudicazione efficace, procede alla verifica d'ufficio dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti dei concorrenti.

Qualora l'Amministrazione riscontri motivi di esclusione procede alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC) ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione.

In caso di esito negativo delle verifiche sull'aggiudicatario, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo concorrente in graduatoria. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario. Il contratto sarà concluso mediante "stipula RdO" nel Mepa.

Prima della stipula RdO l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 l'aggiudicatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

E' a carico dell'aggiudicatario l'imposta di bollo dovuta per la regolarizzazione fiscale della RdO.

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Firenze, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs 196/2013 e successive modificazione e ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito RGPD), recanti disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, vengono fornite le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali forniti: ARPAT tratta i dati come da Reg. (UE) 2016/679. Per le modalità e diritti degli interessati: <http://www.arpat.toscana.it/utilita/privacy> .

La Responsabile del Settore Provveditorato

(Struttura stabile di supporto ai sensi dell'art. 31, co. 9, del D.Lgs. n. 50/2016)

Dott.ssa Daniela Masini¹

1 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993

Allegato 1 - MODELLO A.1

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DEL CONCORRENTE NON PREVISTE NEL DGUE E NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI, CONSORZIO ORDINARI, GEIE COSTITUITI O COSTITUENDI E DI AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE LE DICHIARAZIONI DEVONO ESSERE PRODOTTE SIA DALLA MANDATARIA O CAPOFILA OPPURE DALL'ORGANO COMUNE CHE DA TUTTE LE IMPRESE MANDANTI O DA TUTTE LE RETISTE PARTECIPANTI ALLA GARA.

Fornitura di un sistema software LIMS (Laboratory Information Management System) per la gestione delle attività di laboratorio dell'Agenzia Regionale Per la Protezione Ambientale della Toscana, inclusiva di personalizzazione e di servizio triennale di manutenzione e assistenza.

CIG

IL SOTTOSCRITTO _____ NATO A _____

IL _____, NELLA SUA QUALITÀ DI _____

(eventualmente) giusta PROCURA (GENERALE/SPECIALE) _____ IN DATA _____

A ROGITO DEL NOTAIO _____ n. rep. _____ del _____

AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO (DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE): _____

DICHIARA:

AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000,

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI ALL'ART. 76 DEL DPR 445/2000, NONCHÉ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA

1. l'impresa, società o altro soggetto non ha tenuto i comportamenti di cui all'art. 80, comma 5, lettera c-bis) del Codice;
2. l'impresa, società o altro soggetto, in relazione all'art. 80, comma 5, lettera c-ter) del Codice

barrare una fra le due dichiarazioni riportate e completarle se del caso:

[] non ha commesso carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;

oppure

[] ha commesso carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili: _____ (*specificare le tipologie di inadempimento, il valore del contratto/concessione, la data cui si riferiscono, l'Amministrazione contraente e in caso di condanna al risarcimento del danno la relativa quantificazione*);

3. l'impresa, società o altro soggetto non ha commesso, in relazione all'art. 80, comma 5, lettera c-quater) del codice, grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
4. l'impresa, società, o altro soggetto non incorre nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del codice;
5. remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata "ivi compresi i prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC", che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

6. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
7. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento GDPR (2016/679/UE), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara.

Per gli operatori economici che hanno presentato domanda per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

8. ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale di ovvero rilasciato dal Giudice delegato Dott. del Tribunale di in data nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e che l'impresa ausiliaria è _____ in possesso dei requisiti come dalla stessa dichiarati nel proprio DGUE e nella dichiarazione integrativa .

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

9. ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale rilasciato dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

10. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà la Convenzione in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

In caso di rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica (dichiarazione da rendere solo dall'organo comune)

11. che l'aggregazione di imprese di rete _____ (denominazione e sede) partita I.V.A. n _____ è iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____ partita I.V.A. n _____ oppure è iscritta al Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di _____ al n. _____

Allegato 2 - MODELLO A.2.

Fornitura di un sistema software LIMS (Laboratory Information Management System) per la gestione delle attività di laboratorio dell’Agenzia Regionale Per la Protezione Ambientale della Toscana, inclusiva di personalizzazione e di servizio triennale di manutenzione e assistenza.

CIG

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE CONSORZIATA ESECUTRICE, AUSILIARIA

IL SOTTOSCRITTO _____ NATO A _____

IL _____, NELLA SUA QUALITÀ DI _____

(eventualmente) giusta PROCURA (GENERALE/SPECIALE) _____ IN DATA _____

A ROGITO DEL NOTAIO _____ n. rep. _____ del _____

AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO: _____

QUALE:

CONSORZIATA ESECUTRICE INDICATA DAL CONSORZIO _____

IMPRESA AUSILIARIA, ART. 89 D. LGS. 50/2016

INDICA I SEGUENTI DATI:

DATI GENERALI

1.1. DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE _____

1.2 INDIRIZZO SEDE COMPETENTE AGENZIA DELLE ENTRATE _____

1.3 DATI DI POSIZIONE ASSICURATIVA¹

INPS sede di _____ matricola _____

INAIL sede di _____ matricola _____ PAT _____;

Altro istituto _____ sede _____ matricola _____;

CCNL APPLICATO: _____

¹ In caso di più posizioni assicurative indicare la posizione principale.

[COMPILARE LA RESTANTE PARTE DEL PARAGRAFO I IN RELAZIONE ALLA PROPRIA QUALIFICAZIONE GIURIDICA]

(PER LE SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO)

- **i soci** sono i sigg.ri (*nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, qualità o carica sociale*):

(PER LE SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE)

- **i soci accomandatari** sono i sigg.ri (*nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza*):

(PER GLI ALTRI TIPI DI SOCIETÀ O CONSORZIO)

- **socio unico** (indicare in caso di persona fisica: *nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza*; indicare in caso di persona giuridica: *ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita iva*):

ovvero

- **socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro** (indicare in caso di persona fisica: *nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza*; indicare in caso di persona giuridica: *ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita iva*):

ovvero

- **entrambi i soci titolari ciascuno del 50% del capitale in caso di società con due soci:** (indicare in caso di persona fisica: *nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza*; indicare in caso di persona giuridica: *ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita iva*):

1) _____

2) _____

_____;

- **membri dell'Organo amministrativo (Consiglio di amministrazione/Consiglio di gestione) cui sia stata conferita la legale rappresentanza o Amministratore unico** (indicare *nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, qualità o carica sociale* – con la specifica della presenza di eventuali *firme congiunte precisando se per ordinaria o straordinaria amministrazione*):

- **Membri dell'Organo di direzione o soggetti muniti del potere di direzione** (indicare *nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, qualità o carica sociale*):

- **Membri dell'organo di vigilanza o soggetti muniti di potere di controllo** (indicare *nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, qualità o carica sociale*):

- **Altri soggetti muniti del potere di rappresentanza diversi dai componenti dell'organo amministrativo, compresi i procuratori con procura generale, i procuratori speciali muniti di potere decisionale di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti e gli institori**

(indicare nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, qualità o carica sociale – ATTENZIONE NON INSERIRE I MERI PROCURATORI AD NEGOTIA):

(PER LE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO)

- la società è iscritta nell'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività produttive con riferimento alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di _____ con il seguente numero di iscrizione _____ dalla data del _____;

oppure

la società non è iscritta, nell'Albo delle Società Cooperative;

(INDIPENDENTEMENTE DALLA PROPRIA QUALIFICAZIONE GIURIDICA, SE PRESENTI, INDICARE)

- DIRETTORI TECNICI: (indicare nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza)

- SOGGETTI CESSATI DA CARICHE SOCIETARIE NELL'ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA SONO: (indicare nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, carica ricoperta):

**E
DICHIARA:**

AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000,

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI ALL'ART. 76 DEL DPR 445/2000, NONCHÉ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA

Paragrafo 1

1. l'impresa, società o altro soggetto non ha tenuto i comportamenti di cui all'art. 80, comma 5, lettera c-bis) del codice, come modificato dal D.L. 14 dicembre 2018 n. 135;
2. l'impresa, società o altro soggetto, in relazione all'art. 80, comma 5, lettera c-ter) del codice

barrare una fra le due dichiarazioni riportate e completarle se del caso:

[] non ha commesso carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;

oppure

[] ha commesso carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili: _____ (*specificare le tipologie di inadempimento, il valore del contratto/concessione, la data cui si riferiscono, l'Amministrazione contraente e in caso di condanna al risarcimento del danno la relativa quantificazione*);

3. l'impresa, società o altro soggetto non ha commesso, in relazione all'art. 80, comma 5, lettera c-quater) del codice, grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
4. l'impresa, società, o altro soggetto non incorre nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del codice;
5. di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "codice di comportamento" della stazione appaltante allegato agli atti di gara e di impegnarsi nel caso di esecuzione del presente appalto a qualsiasi titolo ad osservare e far osservare tali obblighi ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo;

Per gli operatori economici che hanno presentato domanda per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

(solo in caso di consorziate esecutrici)

6. ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale di ovvero rilasciato dal Giudice delegato Dott. del Tribunale di in data nonché dichiara che l'impresa ausiliaria è _____ in possesso dei requisiti come dalla stessa dichiarati nel proprio DGUE e nella dichiarazione integrativa .

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

7. ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale rilasciato dal Tribunale di
8. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento GDPR (2016/679/UE), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara.

Paragrafo 2 Dichiarazioni integrative da rendere solo dall'impresa ausiliaria

(IN CASO DI AVVALIMENTO)

9. L'IMPRESA, SOCIETA' O ALTRO SOGGETTO AUSILIARIO SI OBBLIGA VERSO IL CONCORRENTE :

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

_____ FORMA GIURIDICA _____

SEDE LEGALE _____

E VERSO ARPAT

A METTERE A DISPOSIZIONE, PER L'ESECUZIONE E PER TUTTA LA DURATA DELL'APPALTO, LE SEGUENTI RISORSE/MEZZI:

ALLEGATO

MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico ⁽¹⁾. Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando ⁽²⁾ nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*:

GU UE S numero [], data [], pag. [],

Numero dell'avviso nella GU S: []/[]-[]-[]-[]-[]

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fornire altre informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale): [....]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.

Identità del committente ⁽³⁾	ARPAT
Nome:	ARPAT
Codice fiscale	[04686190481]
Di quale appalto si tratta?	Risposta:
Titolo o breve descrizione dell'appalto ⁽⁴⁾ :	Fornitura di un sistema software LIMS (Laboratory Information Management System) per la gestione delle attività di laboratorio dell'Agenzia Regionale Per la Protezione Ambientale della Toscana, inclusiva di personalizzazione e di servizio triennale di manutenzione e assistenza.
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) ⁽⁵⁾ :	[] DV.13.01.05/1892
CIG	[]
CUP (ove previsto)	[]
Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei)	[]

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

¹ ⁰ I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.

² ⁰ Per le **amministrazioni aggiudicatrici**: un **avviso di preinformazione** utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un **bando di gara**. Per gli **enti aggiudicatori**: un **avviso periodico indicativo** utilizzato come mezzo per indire la gara, un **bando di gara** o un **avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione**.

³ ⁰ Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.

⁴ ⁰ Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.

⁵ ⁰ Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi	Risposta:
Nome:	[]
Partita IVA, se applicabile: Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile	[] []
Indirizzo postale:	[.....]
Persone di contatto ⁽⁶⁾ : Telefono: PEC o e-mail: (indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):	[.....] [.....] [.....] [.....]
Informazioni generali:	Risposta:
L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media ⁽⁷⁾ ?	[] Si [] No
Solo se l'appalto è riservato ⁽⁸⁾: l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' "impresa sociale" ⁽⁹⁾ o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? In caso affermativo, qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:	[] Si [] No [.....] [.....]
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'articolo 90 del Codice ? In caso affermativo: Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI. a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare:	[] Si [] No [] Non applicabile a) [.....] b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]

⁶ Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

⁷ Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.

Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

⁸ Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.

⁹ Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

<p>c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale ⁽¹⁰⁾:</p> <p>d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?</p> <p>In caso di risposta negativa alla lettera d):</p> <p>Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D secondo il caso</p> <p>SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:</p> <p>e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro?</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>c) [.....]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>e) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)</p> <p>[.....][.....][.....][.....]</p>
<p>Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), ai sensi dell'articolo 84 del Codice (settori ordinari)?</p> <p>ovvero,</p> <p>è in possesso di attestazione rilasciata nell'ambito dei Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali</p> <p>In caso affermativo:</p> <p>a) Indicare gli estremi dell'attestazione (denominazione dell'Organismo di attestazione ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell'attestazione)</p> <p>b) Se l'attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:</p> <p>c) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l'attestazione:</p> <p>d) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>a) [.....]</p> <p>b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....][.....]</p> <p>c) [.....]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
<p>Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all'articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all'articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.</p>	
<p>Forma della partecipazione:</p>	<p>Risposta:</p>
<p>L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri ⁽¹¹⁾?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
<p>In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.</p>	
<p>In caso affermativo:</p> <p>a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all' art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti specifici, ecc.):</p> <p>b) Indicare gli altri operatori economici che partecipano alla procedura di appalto:</p> <p>c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:</p> <p>d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui all'articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del</p>	<p>a): [.....]</p> <p>b): [.....]</p> <p>c): [.....]</p> <p>d): [.....]</p>

¹⁰ I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.

¹¹ Specificamente nell'ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro

contratto.	
Lotti	Risposta:
Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta:	[]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.

Eventuali rappresentanti:	Risposta:
Nome completo; se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:	[.....]; [.....]
Posizione/Titolo ad agire:	[.....]
Indirizzo postale:	[.....]
Telefono:	[.....]
E-mail:	[.....]
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta):	[.....]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento:	Risposta:
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?	[]Sì []No
In caso affermativo: Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi:	[.....]
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:	[.....]

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle **sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI**.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell'operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico disporrà per l'esecuzione dell'opera.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono **esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore**).

Subappaltatore:	Risposta:
L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?	[]Sì []No
In caso affermativo: Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale:	[.....] [.....]
Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 105, comma 6, del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:	[.....]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

<p>L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Partecipazione a un'organizzazione criminale ⁽¹²⁾ 2. Corruzione⁽¹³⁾ 3. Frode⁽¹⁴⁾; 4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ⁽¹⁵⁾; 5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo ⁽¹⁶⁾; 6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani⁽¹⁷⁾ <p>CODICE</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del Codice);
--

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):	Risposta:
<p>I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 comma 10?</p>	<p>[] Si [] No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....][.....] ⁽¹⁸⁾</p>
<p>In caso affermativo, indicare ⁽¹⁹⁾:</p> <p>a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,</p> <p>b) dati identificativi delle persone condannate [];</p> <p>c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare:</p>	<p>a) Data:[], durata [], lettera comma 1, articolo 80 [], motivi:[]</p> <p>b) [.....]</p> <p>c) durata del periodo d'esclusione [.....], lettera comma 1, articolo 80 [],</p>

¹² ⁰ Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

¹³ ⁰ Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

¹⁴ ⁽¹⁾ Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

¹⁵ ⁰ Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

¹⁶ ⁰ Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

¹⁷ ⁰ Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

¹⁸ ⁰ Ripetere tante volte quanto necessario.

¹⁹ ⁰ Ripetere tante volte quanto necessario.

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione ²⁰ (autodisciplina o "Self-Cleaning" , cfr. articolo 80, comma 7)?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso affermativo , indicare: 1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi? 3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice: - hanno risarcito interamente il danno? - si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 4) per le ipotesi 1) e 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati? 5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....] [.....]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4, del Codice):	Risposta:	
L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali , sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
In caso negativo , indicare:	Imposte/tasse	Contributi previdenziali
a) Paese o Stato membro interessato	a) [.....]	a) [.....]
b) Di quale importo si tratta	b) [.....]	b) [.....]
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:		
1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:	c1) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	c1) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
- Tale decisione è definitiva e vincolante?	- <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	- <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
- Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.	- [.....]	- [.....]
- Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna , la durata del periodo d'esclusione:	- [.....]	- [.....]
2) In altro modo ? Specificare:	c2) [.....]	c2) [.....]
d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a	d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

²⁰ In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del Codice)?	In caso affermativo , fornire informazioni dettagliate: [.....]	In caso affermativo , fornire informazioni dettagliate: [.....]
Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) ⁽²¹⁾ : [.....][.....][.....]	

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI ⁽²²⁾

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali	Risposta:
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro , ⁽²³⁾ di cui all'articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso affermativo , l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso affermativo , indicare:	
1) L'operatore economico - ha risarcito interamente il danno? - si è impegnato formalmente a risarcire il danno?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
2) L'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:	
a) fallimento	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso affermativo: - il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3, lette. a) del Codice) ?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti [.....] [.....]
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria [.....]

21 ^o Ripetere tante volte quanto necessario.

22 ^o Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.

23 ^o Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

<p>b) liquidazione coatta</p> <p>c) concordato preventivo</p> <p>d) è ammesso a concordato con continuità aziendale</p> <p>In caso di risposta affermativa alla lettera d):</p> <p>– è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell' articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice?</p> <p>– la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria [.....]</p>
<p>L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali⁽²⁴⁾ di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....]</p>
<p>In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina?</p> <p>In caso affermativo, indicare:</p> <p>1) L'operatore economico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ha risarcito interamente il danno? - si è impegnato formalmente a risarcire il danno? <p>2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....][.....]</p>
<p>L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi⁽²⁵⁾ legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....]</p>
<p>L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del Codice?</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....]</p>
<p>L'operatore economico può confermare di:</p> <p>a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,</p> <p>b) non avere occultato tali informazioni?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>

²⁴ ⁰ Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

²⁵ ⁰ Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. <i>f</i> , <i>g</i> , <i>h</i> , <i>i</i> , <i>l</i> , <i>m</i>) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001	Risposta:
<p>Sussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....][.....] ⁽²⁶⁾</p>
<p>L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?</p> <p>1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera <i>f</i>);</p> <p>2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera <i>g</i>);</p> <p>3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera <i>h</i>)?</p> <p>In caso affermativo : - indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di emanazione: - la violazione è stata rimossa ?</p> <p>4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera <i>i</i>);</p> <p>5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203?</p> <p>In caso affermativo:</p>	<p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p>Nel caso in cui l'operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare le motivazioni: (numero dipendenti e/o altro) [.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>

²⁶) Ripetere tante volte quanto necessario.

<p>- ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria?</p> <p>- ricorrono i casi previsti all'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?</p> <p>6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>
<p>7. L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico ?</p>	<p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>

Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti	Risposta
Soddisfa i criteri di selezione richiesti:	[] Sì [] No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Idoneità	Risposta
<p>1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento ⁽²⁷⁾</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>
<p>2) Per gli appalti di servizi:</p> <p>È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico?</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[] Sì [] No</p> <p>In caso affermativo, specificare quale documentazione e se l'operatore economico ne dispone: [...] [] Sì [] No</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>

²⁷ ⁰ Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità economica e finanziaria	Risposta:
<p>1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente:</p> <p>e/o,</p> <p>1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente ⁽²⁸⁾:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta</p> <p>(numero di esercizi, fatturato medio): [.....], [.....] [...] valuta</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel settore di attività oggetto dell'appalto e specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il numero di esercizi richiesto è il seguente:</p> <p>e/o,</p> <p>2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente ⁽²⁹⁾:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta</p> <p>(numero di esercizi, fatturato medio): [.....], [.....] [...] valuta</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:</p>	<p>[.....]</p>
<p>4) Per quanto riguarda gli indici finanziari ⁽³⁰⁾ specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi dell'art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono i seguenti:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y ⁽³¹⁾, e valore) [.....], [.....] ⁽³²⁾</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) del Codice):</p> <p>Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:</p>	<p>[.....] [...] valuta</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:</p>	<p>[.....]</p>

²⁸ Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

²⁹ Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

³⁰ Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

³¹ Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

³² Ripetere tante volte quanto necessario.

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
---	---

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità tecniche e professionali	Risposta:								
<p>1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il periodo di riferimento⁽³³⁾ l'operatore economico ha eseguito i seguenti lavori del tipo specificato:</p> <p>Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via elettronica, indicare:</p>	<p>Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [...] Lavori: [.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>								
<p>1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi:</p> <p>Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha consegnato le seguenti forniture principali del tipo specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati⁽³⁴⁾:</p>	<p>Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [.....]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>importi</th> <th>date</th> <th>destinatari</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	importi	date	destinatari				
Descrizione	importi	date	destinatari						
<p>2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici ⁽³⁵⁾, citando in particolare quelli responsabili del controllo della qualità:</p> <p>Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione dei lavori:</p>	<p>[.....]</p> <p>[.....]</p>								
<p>3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento durante l'esecuzione dell'appalto:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>5) Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti per una finalità particolare:</p> <p>L'operatore economico consentirà l'esecuzione di verifiche⁽³⁶⁾ delle sue capacità di produzione o strutture</p>	<p>[] SI [] No</p>								

³³ () Le amministrazioni aggiudicatrici possono **richiedere** fino a cinque anni e **ammettere** un'esperienza che risale a **più** di cinque anni prima.

³⁴ () In altri termini, occorre indicare **tutti** i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.

³⁵ () Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.

³⁶ () La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il prestatore dei servizi.

<p>tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate per garantire la qualità?</p>	
<p>6) Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in possesso:</p> <p>a) lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara)</p> <p>b) i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di lavoro:</p>	<p>a) [.....]</p> <p>b) [.....]</p>
<p>7) L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:</p>	<p>[.....]</p>
<p>8) L'organico medio annuo dell'operatore economico e il numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:</p>	<p>Anno, organico medio annuo: [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....], Anno, numero di dirigenti [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....]</p>
<p>9) Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico seguenti:</p>	<p>[.....]</p>
<p>10) L'operatore economico intende eventualmente subappaltare⁽³⁷⁾ la seguente quota (espressa in percentuale) dell'appalto:</p>	<p>[.....]</p>
<p>11) Per gli appalti pubblici di forniture:</p> <p>L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come richiesti;</p> <p>se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[] Si [] No</p> <p>[] Si [] No</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>12) Per gli appalti pubblici di forniture:</p> <p>L'operatore economico può fornire i richiesti certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?</p> <p>In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova si dispone:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,</p>	<p>[] Si [] No</p> <p>[.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>

³⁷ Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto a affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.

indicare:	
13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:	[.....]
Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale	Risposta:
<p>L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità?</p> <p>In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[] Si [] No</p> <p>[.....] [.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati sistemi o norme di gestione ambientale?</p> <p>In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si dispone:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[] Si [] No</p> <p>[.....] [.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per l'innovazione:

L'operatore economico dichiara:

Riduzione del numero	Risposta:
<p>Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito indicato :</p> <p>Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore economico dispone dei documenti richiesti:</p> <p>Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono disponibili elettronicamente ⁽³⁸⁾, indicare per ciascun documento:</p>	<p>[.....]</p> <p>[] Si [] No ⁽³⁹⁾</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]⁽⁴⁰⁾</p>

Parte VI: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000.

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro ⁽⁴¹⁾, oppure

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 ⁽⁴²⁾, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.

Il sottoscritto/i sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [.....]

38 ^o Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.

39 ^o Ripetere tante volte quanto necessario.

40 ^o Ripetere tante volte quanto necessario.

41 ^o A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.

42 ^o In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Fornitura di un sistema software LIMS (Laboratory Information Management System) per la gestione delle attività di laboratorio dell'Agazia Regionale Per la Protezione Ambientale della Toscana, inclusiva di personalizzazione e di servizio triennale di manutenzione e assistenza.

CIG

IL SOTTOSCRITTO _____ NATO A _____

IL _____, NELLA SUA QUALITÀ DI _____

(eventualmente) giusta PROCURA (GENERALE/SPECIALE) _____ IN DATA _____

A ROGITO DEL NOTAIO _____ n. rep. _____ del _____

AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO (DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE):

DICHIARA:

AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000,

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI ALL'ART. 76 DEL DPR 445/2000, NONCHÉ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA

Indicare la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla procedura (consorzio ordinario, RTI, **aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, GEIE**):

_____;

- indicare i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede, etc.) dell'operatore economico, tra cui l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui saranno inviate, tramite il sistema, le comunicazioni ai sensi dell'art. 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016:

_____;

- indicare i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara le cariche di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016:

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel capitolato tecnico e nel capitolato speciale di appalto e nei suoi eventuali allegati, nello schema di contratto;
- di accettare il patto di integrità di cui al decreto del Direttore generale n. 47/2021. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara,
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della Stazione appaltante allegato agli atti di gara o consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali (paragrafo 23 lettera di invito);

Firma digitale

N.B. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, deve essere specificata la **tipologia di consorzio** (consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016) e **indicate le consorziate per le quali concorre alla procedura**; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, – GEIE, costituiti o costituenti, la mandataria deve presentare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, la dichiarazione:

- per ogni membro dell'operatore riunito dovranno essere specificate:
 - la quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale relativamente a tutti i membri dell'operatore riunito;
 - le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti i membri dell'operatore riunito;
 - la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto relativa a tutti i membri del medesimo operatore riunito.
- ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la dichiarazione ad essi riferiti.

La mandataria, pena la non ammissione, deve possedere ed apportare il requisito di capacità tecnica in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro singolo membro dell'operatore riunito. La mandataria deve eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro singolo membro dell'operatore riunito.

Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) del D.Lgs. n. 50/2016 la dichiarazione è presentata e firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti o non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile, e alle regole di utilizzo del Sistema Telematico. In particolare:
 - a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria e da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla presente procedura.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione è sottoscritta dal consorzio medesimo.

DICHIARAZIONE CLAUSOLE VESSATORIE

Allegato alla RdO del MEPA n. _____ avente ad oggetto:

CONTRATTO DI APPALTO PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA SOFTWARE LIMS (LABORATORY INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM) IN MODALITÀ SAAS PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO DI ARPAT, INCLUSIVA DI PERSONALIZZAZIONE E DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA, PER LA DURATA DI TRE ANNI.

CIG:

TRA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA (ARPAT), codice fiscale e partita IVA n. 04686190481, di seguito denominata “Agenzia”, con sede legale in Firenze, Via Porpora n. 22

E

la **Società** -----, con sede in ----- - codice fiscale e partita IVA n. -----, iscritta alla Camera di Commercio di ----- al n. REA -----, di seguito denominata “società”,

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, 2° comma, Codice Civile, il Rappresentante Legale della società dichiara di approvare specificatamente le clausole del Capitolato speciale di appalto (parte integrante e sostanziale della RdO sul MEPA n. ---) di cui ai seguenti articoli:

- **ART. 5 – TEMPISTICA**
- **ART. 6 – VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE**
- **ART. 7 - PENALITA’**
- **ART. 11 – INADEMPIMENTI, RISOLUZIONE E REESSO DAL**

CONTRATTO

• **ART. 15 – CLAUSOLA ANTICORRUZIONE**

• **ART. 17 – STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE**

• **ART. 18 – FORO COMPETENTE**

La società – Il Legale rappresentante (firma digitale)

ARPAT - DIREZIONE TECNICA - Settore Sistema Informativo Regionale Ambientale

Via Ponte alle Mosse, 211 - 50144 - Firenze

N. Prot: Vedi segnatura informatica cl.: **DV.10.01.03/14.14** del a mezzo: PEC

Fornitura di un sistema software LIMS (Laboratory Information Management System) per la gestione delle attività di laboratorio dell’Agenzia Regionale Per la Protezione Ambientale della Toscana, inclusiva di personalizzazione e di servizio triennale di manutenzione e assistenza.

CIG

**Accordo Data Protection fra Titolare, Responsabile
(Data Protection Agreement)**

TRA

ARPAT, con sede legale in Firenze via del Ponte alle Mosse, 211, nella persona del suo legale rappresentante Direttore Generale, Dotto. Pietro Rubellini

E

Ditta, con sede legale in via _____, nella persona del suo legale rappresentante.....

Titolare e Responsabile verranno in seguito entrambi indicati congiuntamente “le Parti”.

ART. 1 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE n. 2016/679, di seguito "GDPR", nonché D. Lgs. 196/2003 da ultimo novellato dal D. Lgs. 101/2018, di seguito "Codice Privacy") ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal contratto con ARPAT, in qualità di Titolare, nomina la *ditta* Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 GDPR.

I trattamenti affidati dal Titolare al Responsabile riguardano: |

da inserire

Descrizione sintetica dei trattamenti:

la tipologia di dati trattati che sono presenti:

le categorie degli interessati: *es. dipendenti ARPAT*

Numerosità degli interessati: *es. < 1000*

I trattamenti effettuati per conto del Titolare dal Responsabile cesseranno al completamento del contratto ovvero in caso di sua risoluzione, per qualsiasi altro motivo.

Se una disposizione del presente articolo è o diventa invalida o inapplicabile, la validità e l'applicabilità delle altre disposizioni del medesimo rimangono inalterate. In questo caso, Titolare e Responsabile concordano di adottare una disposizione che corrisponda al meglio allo scopo previsto nella disposizione non valida o agli interessi comuni.

Ditta , in quanto Responsabile, fornisce garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenze specialistiche, affidabilità e risorse, per attuare misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti normativi sanciti dal GDPR, dal Codice Privacy e da qualsiasi altra norma connessa inerente al trattamento dei dati personali, comprese le misure di sicurezza del trattamento, per garantire la riservatezza e la protezione dei diritti degli interessati.

Ditta , in quanto Responsabile, è tenuto ad assicurare e far assicurare ai propri dipendenti, collaboratori e responsabili ulteriori, la riservatezza ed il corretto trattamento delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione.

In tal senso il responsabile, si impegna a consegnare, su richiesta, al Titolare e al DPO di ARPAT il proprio disciplinare di comportamento degli autorizzati e degli altri dipendenti coinvolti in modo diretto o indiretto nella esecuzione dei trattamenti svolti per conto del Titolare e delle istruzioni impartite agli autorizzati nei loro relativi ruoli.

In particolare, ai sensi dell'art. 28 GDPR, Ditta si impegna a:

1. adottare e mantenere aggiornato un proprio registro dei trattamenti, trasmettendolo al titolare per le verifiche dovute, entro 30 giorni dalla firma del contratto;

2. non mettere in atto, per nessun motivo, trattamenti di dati diversi da quelli autorizzati dal Titolare oggetto del presente contratto e presenti, se sia adottato, nel registro dei trattamenti. In tal senso renderà accessibile al Titolare il registro dei trattamenti, attivati per effetto del contratto, consentendo operazioni di consultazione, approvazione e diniego in relazione a singoli o gruppi di trattamenti;
3. fornire per iscritto agli autorizzati al trattamento le necessarie istruzioni in tema;
4. nominare gli autorizzati che svolgono le funzioni di "amministratore di sistema", ai sensi dei provvedimenti del Garante italiano per la protezione dei dati personali del 27/11/2008 e del 25/6/2009, conservando i relativi estremi identificativi, definendo gli ambiti di operatività ai medesimi consentiti e comunicandone al titolare l'elenco nominativo con i relativi ambiti di operatività;
5. collaborare alla eventuale redazione di DPIA su trattamenti affidati alla sua responsabilità dal Titolare;
6. predisporre e trasmettere, su richiesta del Titolare e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare ARPAT - una relazione in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate al fine di renderle e mantenerle sempre adeguate ed aggiornate rispetto alla evoluzione delle minacce e sulla base dei riscontri derivanti dalla registrazione continua e puntuale degli incidenti eventualmente occorsi;
7. assistere e garantire il titolare del trattamento nell'evasione delle richieste e del rispetto dei tempi previsti, nei rapporti con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
8. assistere il Titolare al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto verso il Responsabile, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei tempi prescritti;
9. assistere ed assicurare la piena, fattiva e puntuale collaborazione al titolare del trattamento, ed in particolare al Security IT Manager del Titolare se nominato, nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento, della tipologia di dati trattati, delle categorie e numerosità degli interessati;
10. garantire al Titolare, su richiesta, l'accesso e la disponibilità permanente ai dati, su formati e strumenti di uso comune che ne garantiscano la fruizione da parte del titolare, consentendo in tal modo la piena continuità dei servizi oggetto del presente appalto e in modo che mai si configuri una situazione di lock in. Il Titolare deve essere sempre messo in condizione di poter garantire la continuità del servizio;
11. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:

- a. la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b. la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
- c. la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- d. una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;

A tal fine si impegna:

1. ad assistere ed assicurare la piena, fattiva e puntuale collaborazione al titolare del trattamento, ed in particolare al Security IT Manager del Titolare.
2. A restituire tutti i dati personali di pertinenza del Titolare, dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento, cancellando le copie esistenti in proprio possesso, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati. In tal senso entro 120 giorni dalla firma del *contratto/convenzione Ditta* e il responsabile del contratto per il Titolare, concordano modalità, tempi e forme idonee a garantire il non preconstituersi di situazioni di lock in, inteso come la diminuzione o perdita della possibilità da parte del Titolare di garantire i servizi, senza ricorrere forzatamente al soggetto Responsabile, e di gestire agevolmente, in modo sicuro e con tempi ragionevoli, la chiusura del contratto e l'eventuale subentro di un nuovo contraente o la gestione in autonomia in toto o in parte dei servizi. Tale accordo documentato viene messo a disposizione del Titolare e del DPO di ARPAT.

Il Responsabile informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile e/o di suoi sub-Responsabili;

Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando, tramite il proprio security manager e di altre professionalità da lui stesso individuate di volta in volta, audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile. A tal fine il Responsabile del trattamento metterà a disposizione, su richiesta del titolare del trattamento, tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi derivanti dal regolamento UE, agevolando il contributo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro

soggetto da questi incaricato, ivi compresa, se necessario, l'attività di monitoraggio e controllo da parte del DPO e del Security IT Manager, sulle misure di sicurezza attuate e sulla loro efficacia fornendo tutta la documentazione che sarà richiesta e collaborando attivamente alle attività di rilevazione e misura. Il Titolare comunicherà con richiesta scritta all'indirizzo del Responsabile l'effettuazione dell'audit, con preavviso di una settimana.

Comunicare al Titolare il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati" (DPO), qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati (DPO) del Titolare

Comunicare al Titolare, al DPO e al Security Manager il nome e i riferimenti di contatto del proprio Responsabile della sicurezza IT,

Mettere in atto gli interventi necessari qualora l'attività di monitoraggio e controllo mettesse in evidenza punti di debolezza nelle misure e nelle tecniche adottate o qualora durante l'esecuzione del Contratto, la normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti;

[solo nel caso della presenza di sub-responsabili]

Nel caso in cui per le prestazioni affidate dal Titolare al Responsabile, quest'ultimo ritenga di avvalersi di ulteriori soggetti, è obbligato a nominarli quali sub-responsabili del trattamento, assicurandosi che il sub-responsabile presenti garanzie sufficienti in termini di competenza e conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche e organizzative appropriate di modo che il trattamento dei dati risponda ai principi e alle esigenze del GDPR, e deve:

1. sottoporre a preventiva autorizzazione scritta e specifica del Titolare qualsiasi affidamento di trattamenti ad ulteriore responsabile (cd. "sub-responsabile");
2. far rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile del trattamento, riportati in uno specifico contratto o atto di nomina. Qualora il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile
3. [solo nel caso in cui il Responsabile abbia già identificato il sub Responsabile] far adottare agli eventuali sub-responsabili, idonee e preventive misure di sicurezza tecniche ed organizzative appropriate, atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi

violazione, rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 32 del GDPR,

I trattamenti affidati dal Responsabile al sub responsabile riguardano:

[

Descrizione sintetica dei trattamenti, descrivendo:

. le operazioni di trattamento

. la tipologia di dati trattati (dati comuni (es. anagrafici e di contatto, ecc...); dati sensibili (es. dati sanitari, genetici, biometrici, dati giudiziari ecc...))

. le categorie e numerosità degli interessati

. altro

ART 2 - Penali

Nel caso in cui il Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, il Titolare potrà risolvere il contratto/convenzione, salvo il risarcimento del maggior danno.

Data

Firme

per il titolare ARPAT

per il Responsabile Ditta